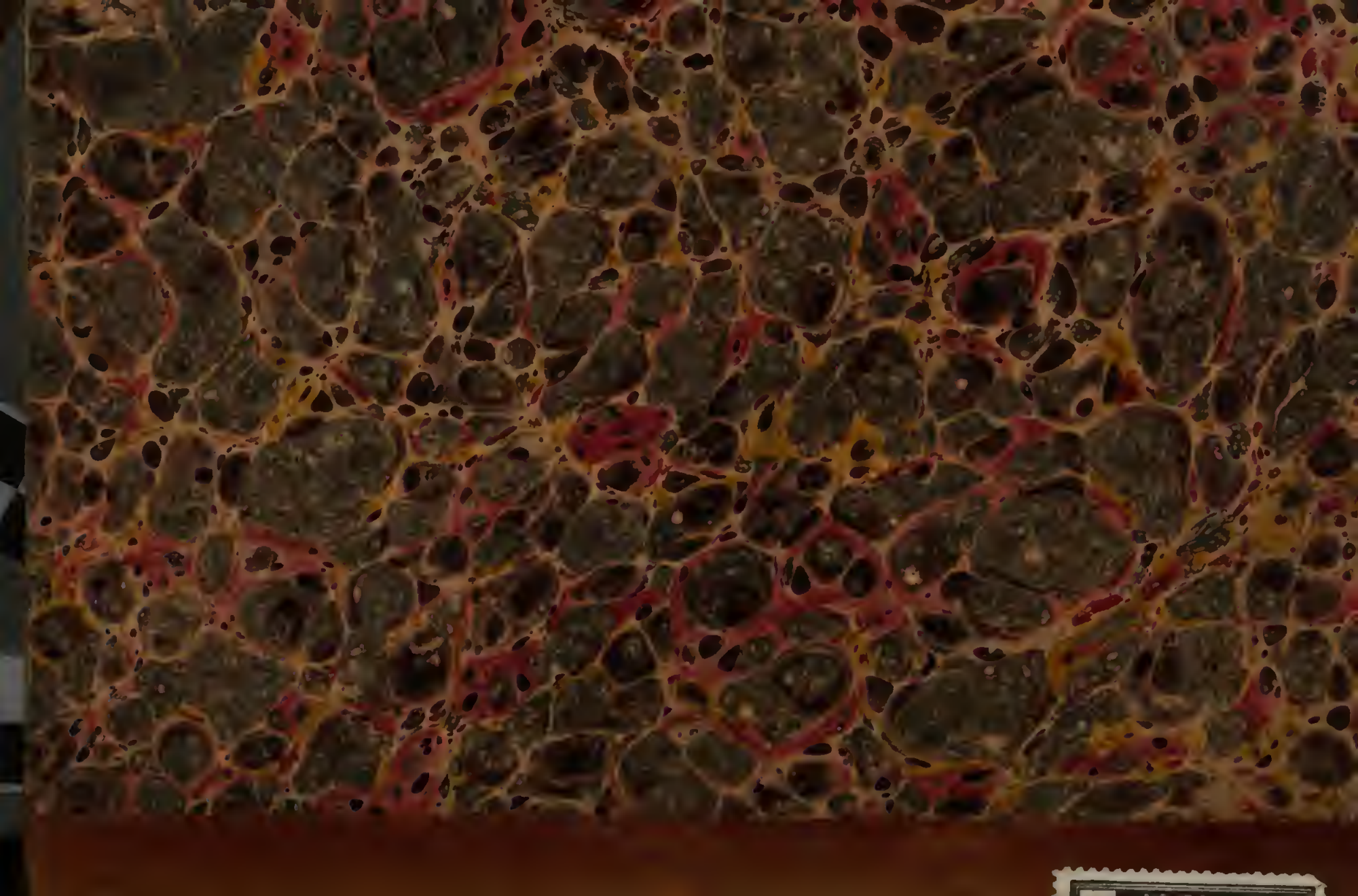

Digitized by Google

S.225/41

Digitized by Google

INDICE

ALFABETICO SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NEI SETTE VOLUMI

DELLA

RACCOLTA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMANATE

NEL PRIMO TRIENNIO

DEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI N. S.

GREGORIO PAPA XVI.

ROMA

Nella Stamperia della R. C. A.

1837

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
BIBLIOTECA
"F. CALASSO"

Digitized by Google

A

Aborto procurato. Pena per l'aborto procurato dalla donna e dai complici. Accrescimento di pena a questi nel caso ne segua la morte della donna. (Vol. V, pag. 567).

A. C. tribunale. Vedi *Uditor della Camera*.

Accademie. Non si può aprire alcuna nuova accademia di scienze, lettere ed arti senza licenza della congregazione de' studj. (Vol. II. pag. 188).

Accattoni. Vedi *Mendicità*.

Accessi. Regola per gli accessi giudiziali in criminale. (Vol. V, pag. 201).

Accusa. Vedi *Querela*.

Acquedotti. Vedi *Strade*.

Acque prefettura. Vedi *Strade*.

Aderente al fisco. Come esercita la sua azione nei giudizj criminali. (Vol. V, pag. 156).

Dichiarazione da farsi da chi intende assumere la qualità di aderente al fisco. (Vol. V. pag. 188).

Comunicazione del processo competente al medesimo. (Vol. V. pag. 189).

Difesa de' suoi dritti, e responsabilità per la rifazione de' danni. (Ivi).

Effetti della revoca della dichiarazione di aderente. (Vol. V, pag. 190).

ADULTERIO. Pena per l'adulterio semplice e violento. Prescrizione dell'azione in cinque anni. (Vol. V, pag. 520 e 544).

AGENTI DI CAMBIO. Riduzione della tassa ad un terzo di scudo per scudi 100 a favore del censore ed agenti di cambio per la contrattazione delle rendite del debito pubblico da pagarsi la metà dal venditore, e la metà dal compratore. (Vol. I, pag. 285).

Riduzione della tassa suddetta ad un quarto di scudo. (Vol. I. pag. 68).

Firme degli agenti di cambio necessarie per legalizzare i trasferimenti delle cartelle del debito pubblico, e come si può supplire alle medesime. (Vol. I. pag. 262).

Metodo da osservarsi dagli agenti nelle contrattazioni degli effetti pubblici. (Vol. I. pag. 66).

Soppressione della firma del censore per legittimare gli atti delle contrattazioni stesse. (Vol. I, pag. 68).

Qualità della cauzione da darsi dagli agenti di cambio. (Vol. I. pag. 215 e 216).

Nomina, attribuzioni degli agenti, loro differenza dai sensali di mercanzie e rispettive competenze. (Vol. I. pag. 343).

I sensali regolatori dei bastimenti sono gl'interpreti dei paroni negli affari contenziosi ed in servigio delle dogane. (Ivi).

Firma necessaria di un agente sulle lettere e conti di ricambio. (Vol. I. pag. 361).

Correità principale degli agenti di cambio nelle bancherotte. (Vol. V. pag. 577).

Agricoltura. L'esercizio dell'agricoltura non pregiudica al diritto delle nomine nei consigli comunitativi. (Vol. VI. pag. 127).

Agro romano. Vedi *Annona*.

Albergatori. Vedi *Locandieri*.

Alimenti. Procedura per le cause di alimenti e mercedi. (Vol. V. pag. 75).

Amministratori camerali. Metodo per pagare le mensualità degli assegni portati nei ruoli del debito pubblico. Vedi *Casse Camerali*.

Istruzioni sull'esigenza delle tasse dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 1 e 363).

Regolamento sulle percettorie. (Vol. III. p. 22). Vedi meglio *Percettorie*.

Aniene. Breve di Gregorio XVI. per condurre a compimento i ripari del fiume Aniene. (Vol. IV. pag. 77).

Ripartizione delle spese fra le comunità dello Stato, la comunità di Tivoli e l'erario. (Vol. IV. pag. 81).

Annona. Discipline sui grassi e sevi. (Vol. II. pag. 31). Vedi meglio *Sevo*.

Assegna annuale dei cambiamenti di proprietà nelle tenute dell'Agro romano, e dei terreni seminati o incolti. (Vol. II. pag. 41).

Divieto di variar prezzo nel corso della settimana al pane ed alle carni. (Vol. II. pag. 46).

Obbligo di ottenere permesso dall'annona per l'apertura delle botteghe dei generi commestibili o potabili. (Vol. II. pag. 49).

ANZIANI. Gli anziani col gonfaloniere compongono la magistratura comunale. (Vol. VI. pag. 131).

APPALTI CAMERALI. Vedi *Camera*.

ARALDICHE DEPUTAZIONI. Regole sulla permanenza ed attribuzioni delle deputazioni araldiche in ciascun comune. (Vol. VI. pag. 470 e 483).

ARCHITETTO. Vedi *Ingegnere*.

ARCHIVJ. Regolamento sull'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol. IV. pag. 47). Vedi meglio *Cerimonie pontificie*.

Spiegazioni intorno le leggi ipotecarie. (Vol. IV. pag. 57). Vedi meglio *Ipoteche*.

Cessazione della giurisdizione contenziosa di monsignor Prefetto degli archivj sul regime ipotecario delegata ai tribunali ordinarj. (Vol. IV. pag. 62).

Norme disciplinari sui notari ed archivj. (Vol. IV. pag. 182). Vedi meglio *Notari*.

Regolamento degli archivj comunali e provinciali. (Vol. IV. pag. 195).

Attribuzione di monsignor Prefetto sugli archivj e notari. (Vol. IV. pag. 198).

Regole pei notari ed archivj di Roma. (Ivi).

Onorarj competenti agli archivisti. (Vol. IV. pag. 199).

Pena per l'incendio o distruzione di atti degli archivj. (Vol. V. pag. 560).

ARMI. Norme per le giubilazioni, e pensioni militari. (Vol. I. pag. 58 e 217). Vedi *Carabinieri*.

Riunione delle due casse di giubilazione, e di pensione, deposito, e conservazione de'fondi. (Vol. I. pag. 219).

Assegnamento dei fondi ordinarj e straordinarj della medesima. (Vol. I. pag. 220).

Amministratori de'fondi. (Vol. I. pag. 224).

Responsabilità della congregazione militare sul ritiro, e versamento dei fondi. (Ivi).

Dopo 20 anni si ha dritto alla giubilazione della metà del soldo; e dai 21 ai 30 due terzi, dai 30 ai quaranta tre quarti, dai 40 l'intero soldo. (Vol. I. pag. 226).

Regole sopra il tempo da computarsi o escludersi nei sudetti periodi. (Ivi).

Assegno di pensione alle vedove, e figlie di militari. (Vol. I. pag. 228).

Liquidazione, ed estinzione del debito delle forniture militari nell'amministrazione austriaca nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 171).

Incombenze della presidenza delle armi sulle ritenute e petizioni di giubilazioni e pensioni del corpo dei bersaglieri. (Vol. I. pag. 76).

I militari sono soggetti alle leggi comuni sui delitti e sulle pene. (Vol. V. pag. 512).

Scelta di cento soldati civici per la difesa del buon'ordine in tempo dei tumulti del 1831. (Vol. VII. pag. 39).

Ordinamento della civica di Roma dai 20 ai 60 anni. (Vol. VII. pag. 40).

Ordine del giorno contro coloro, che mancano alle guardie civiche. (Vol. VII. pag. 42).

Significazione della soddisfazione sovrana pei servigj resi dalla guardia civica. (Vol. VII. pag. 44).

Norme provvisorie sulla forza armata di polizia. (Vol. VII. pag. 46). Vedi *Polizia*.

Elogj del servigio prestato dalla guardia civica di Roma in occasione delle turbolenze del 1831. (Vol. VII. pag. 51 e 52).

Disposizioni sul servigio ordinario della guardia civica. (Vol. VII. pag. 53).

Notificazione sull'arruolamento volontario per le truppe di linea. (Vol. VII. pag. 62).

Disciplina da osservarsi negli arruolamenti. (Vol. VII. pag. 65).

Congedo della civica non monturata, e cessazione della relativa tassa. (Vol. VII. pag. 72).

Distaccamento delle compagnie ausiliarie civiche dal comando civico per passarle sotto il comando di linea. (Vol. VII. pag. 74).

Disposizioni provvisorie sull'organizzazione, ed attivazione della truppa ausiliaria di riserva nelle provincie. (Vol. VII. pag. 75).

Onori e privilegj accordati alla truppa ausiliare di riserva. (Vol. VII. pag. 80).

Tariffa del trattamento della truppa ausiliaria quando sia in attività di servigio. (Vol. VII. pag. 82).

Vestiario e distintivi della truppa ausiliaria. (Vol. VII. pag. 83).

Concentrazione delle varie amministrazioni militari nella presidenza delle armi. (Vol. VII. pag. 86).

Rapporti di contabilità fra la presidenza delle armi, e la computisteria generale della Camera. (Vol. VII. pag. 90).

Regolamento d'interna disciplina del consiglio delle armi. (Vol. VII. pag. 92).

Capitolato per la fornitura del pane dei due reggimenti esteri. (Vol. VII. pag. 128).

Regolamento del corpo de'volontarj pontificj. (Vol. VII. pag. 138).

Disposizioni disciplinari del corpo de'volontarj pontificj. (Vol. VII. pag. 148).

Organizzazione del corpo de'bersaglieri pontificj. (Vol. VII. pag. 152).

Armi, delitto per delazione. Editto della Segreteria di Stato sulle ferite, e la fabbricazione, delazione e ritenzione delle armi proibite. (Vol. V. pag. 657).

Facoltà impartite ai Delegati sulla correzione per la delazione delle armi non vietate in primo grado. (Vol. V. pag. 410).

Dichiarazione sulla delazione dei coltelli serratori. (Vol. V. pag. 591).

Arresto personale. Non può eseguirsi sui capitani ed equipaggio di bastimento nell'atto di far vela, fuorchè per debiti contratti pel viaggio. (Vol. I. pag. 373).

Divieto di procedere all'arresto personale degli ecclesiastici per debiti di tasse e dazj pubblici. (Vol. III. pag. 363).

L'esecuzione provvisoria delle sentenze non ostante appello non si estende all'arresto, salvo i casi di sospetto di fuga e di mano-regia. (Vol. V. pag. 104).

Regole di procedura civile sull'arresto personale. (Vol. V. pag. 142).

In quali casi non può aver luogo l'arresto personale. (Ivi).

Forme da osservarsi nell'esecuzione dell'arresto. (Vol. V. pag. 144).

Arresti per causa di delitto. (Vol. V. pag. 222).

Esecuzione di arresto ad altrui indicazione, qualora l'indicante si assoggetti anch'esso all'arresto. (Vol. V. pag. 223).

Pena per l'esimizione degli arrestati o condannati. (Vol. V. pag. 538).

Regolamento dei vigili. Vedi *Pompieri.*

Assessore del tesorierato. Presiede al Tesorierato in mancanza od in assenza di monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 34).

Assessore del tribunale delle ripe. Vedi *Ripe*.

Assessore legale. Vedi *Delegazione*.

Assicurazioni. Contratti di assicurazione, loro forma ed oggetto. (Vol. I. pag. 391).

Assoldamento. Vedi *Ingaggiamento*.

Autori. Vedi *Proprietà*.

Avarie. Regole sulle avarie di mare. (Vol. I. p. 403).

Avvocati. Tasse competenti agli avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Discipline per l'abuso, e licenza di scrivere. Vedi *Curiali*.

Avvocato de' poveri. È chiamato a dar voto in caso di parità di sentenze nel tribunale della piena Camera dopo che si soppresse la carica di presidente della Camera. (Vol. II. pag. 341).

Conferma delle attribuzioni dell'avvocato dei poveri in Roma. (Vol. V. pag. 170).

Avvocato fiscale. Interviene al consiglio di liquidazione, sue requisitorie a tutela delle leggi, e facoltà di appellare dalle deliberazioni del consiglio. (Vol. I. pag. 50).

Può farvisi rappresentare da uno dei sostituti di Camera. (Vol. I. pag. 52).

Assiste la congregazione di revisione nelle sessioni sugli appelli dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 55).

Interviene ancora nella sessione della congregazione mista, che giudica in ultimo grado di appello in caso di difformità di deliberazione del consiglio di liquidazione, e della congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 57).

Azioni personali o reali. Vedi *Tribunali.*

B

Baccellierato. Vedi *Istruzione pubblica.*

Bagni. Vedi *Tevere.*

Banche rotte. Vedi *Fallimento.*

Bastimenti. Contratti di noleggio, e locazione di bastimento. (Vol. I. pag. 381).

Polize di carico. (Vol. I. pag. 382).

Noli. (Vol. I. pag. 384).

Del getto delle merci, e relativo contributo. (Vol. I. pag. 406).

Discipline sulla visita dei bastimenti tanto nazionali che esteri nei porti, e scali dello Stato. (Vol. III. pag. 464).

Beneficenza. I sussidj di beneficenza non sono sequestrabili. (Vol. I. pag. 71).

Beneficenze accordate nella coronazione di Gregorio XVI. (Vol. VII. pag. 13).

Chirografo pontificio per lo stabilimento d'una commissione di sussidj. (Vol. VII. pag. 223).

Istruzioni pei deputati parrocchiali sulle beneficenze. (Vol. VII. pag. 229).

Motu-proprio di Leone XII. sulla organizzazione definitiva, e regolamento generale della commissione dei sussidj. (Vol. VII. pag. 237).

Beni camerali. Vedi *Beni nazionali.*

Beni nazionali. Norme pei giudizj delle questioni sugli acquisti dei beni nazionali sotto il governo francese. (Vol. III. pag. 378).

Vendita dei beni camerali ordinata da Gregorio XVI. per supplire ai bisogni dello Stato. (Vol. III. pag. 8).

Norme per l'indicata vendita. (Vol. III. pag. 10). Vedi meglio *Canoni camerali.*

Bersaglieri. Giubilazioni e pensioni per gl'individui del corpo politico-militare de' bersaglieri. (Vol. I. pag. 76).

Organizzazione del corpo politico-militare dei bersaglieri pontificj. (Vol. VII. pag. 152).

Tabella della situazione generale, e distribuzione dei bersaglieri. (Vol. VII. pag. 194).

Bollo. Vedi *Registro.*

Bologna. Circolare sui giudizj in terza istanza delle cause non maggiori di scudi 500 nel tribunale di appello di Bologna. (Vol. V. pag. 589).

Bonificazione pontina. Ricognizione del diretto dominio delle terre pontine, e termine perentorio a stipolare gl' istromenti, e pagare i laudemj. (Vol. III. pag. 44).

Motu-proprio di Pio VII. del 6 giugno 1804 sullo stess'oggetto. (Vol. III. pag. 47).

Estratto del motu-proprio di Pio VI. del 4 luglio 1788 sulla manutenzione del diseccamento delle paludi pontine. (Vol. IV. pag. 525).

Provvidenze per la conservazione dei lavori, e terre pontine. (Vol. IV. pag. 526).

Cessazione della giurisdizione contenziosa di Monsignor Tesoriere generale sul territorio pontino. (Vol. V. pag. 404).

Boni stefanini. Vedi *Stefanini*.

Borsa. Metodo pei listini e per la publicazione del corso degli effetti pubblici alla borsa. (Vol. I. pag. 67).

Operazioni della borsa. (Vol. I. pag. 342).

Brevetti o fogli di pagamento mensile. Vedi *Debito pubblico*.

Buon governo. Giurisdizione del buon governo conservata nei casi di controversia per alienazione de' beni comunitativi. (Vol. VI. pag. 134).

Circolare sulla cessazione della giurisdizione del buon governo, su qualunque affare che non sia strettamente giudiziale. (Vol. VI. pag. 432).

C

Calcinaccio. Vedi *Scarico de' calcinacci*.

Calunnia. Modo di procedere per le cause di recriminazione e calunnia. (Vol. V. pag. 263).

Non si dà luogo a quest'azione se non se dopo

l'assolutoria del delitto imputato. (Vol. V. pag. 263).

Il fisco debbe manifestare l'accusator segreto nei casi di recriminazione. (Vol. V. pag. 264).

L'assoluzione dal delitto di calunnia non dà luogo a recriminazione. (Ivi).

Pene contro il delitto di calunnia, (Vol. V, pag. 540).

Cambiali, cambio. Vedi *Lettere di cambio*.

Cambio marittimo. Regole sul cambio marittimo ossia alla grossa. (Vol. I. pag. 388).

Camera. Riorganizzazione delle presidenze, e tribunale della Camera. (Vol. II. pag. 337). Vedi meglio *Revisione*.

Soppressione del presidente della Camera, e come si supplisca al suo voto nel tribunale. (Vol. II. pag. 341).

Somma sino alla quale i chierici di Camera nelle rispettive gestioni possono fare contratti senza sottoporli all'esame della congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 350).

Costituzione Benedettina sulle licitazioni dei beni e redditi camerali (Vol. III. pag. 381).

Disposizioni legislative sulle offerte per gli appalti camerali, (Vol. III. pag. 387).

Regolamento sugli officj fiscali, e procuratori della Camera. (Vol. III. pag. 16).

Commissione istituita per l'esigenza dei crediti della Camera. (Vol. III. pag. 55).

Conferma del privilegio della Camera sui ter-

mini a rispondere alle contrarie difese nei giudizj. (Vol. V. pag. 398).

Camera di commercio. Vedi *Commercio.*

Camerlengo cardinale. È presidente delle accademie di belle arti, e di archeologia. (Vol. II. pag. 189).

Sua giurisdizione sui professori dell'arte medica. (Vol. II. pag. 191).

Leone XII. conferma al camerlengato il diritto esclusivo di pubblicare leggi sugl'interessi camerali. (Vol. II. pag. 340).

Cumulativa giurisdizione del tribunale del camerlengato, e quello di Monsignor Tesoriere generale per le cause di frode e contrabbando. (Vol. V. pag. 167).

Composizione della congregazione criminale del camerlengato. (Vol. V. pag. 168).

Campidoglio tribunale. Vedi *Senatore di Roma.*

Cancellieri. Loro funzioni. (Vol. V. pag. 327).

Disposizioni delle cancellerie presso i tribunali. (Vol. V. pag. 331).

Regolamento delle cancellerie. (Vol. V. pag. 332).

Polizia delle cancellerie. (Vol. V. pag. 334).

Disposizioni particolari per le cancellerie dei tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 335).

Tasse dei cancellieri. (Vol. V. pag. 345).

Dichiarazione sul rimborso dovuto ai cancellieri per la carta bollata dei fogli d'udienza. (Vol. V. pag. 427).

Idem per la spesa della carta bollata per le sentenze. (Vol. V. pag. 428).

Niuna mancia si debbe al portiere delle cancellerie. (Vol. V. pag. 429).

Come si proceda in caso di reclamo contro i cancellieri. (Vol. V. pag. 434).

Soluzione di dubbj sul pagamento delle spese di cancelleria, e divisione degli emolumenti dei cancellieri nelle cause civili, e criminali. (Vol. V. pag. 460).

Dichiarazione sul rango ed attribuzione dei cancellieri e vice-cancellieri presso i tribunali. (Vol. V. pag. 494).

Cani. Disposizione di polizia sulla custodia de' cani, e modo di reprimerne l'abuso per evitare l'idrofobie. (Vol. V. pag. 639).

Canoni camerali. Costituzione di Gregorio XIII. del 1 giugno 1580 sul pagamento de' censi, canoni, ed altri diritti della R. C. A. nella camera de' tributi. (Vol. III. pag. 363).

Disposizione sui canoni iscritti sul libro de' censi, ed alienati nel regime francese. (Vol. III. pag. 377).

Forma e conseguenze del pagamento de' canoni nella camera de' tributi. (Vol. III. pag. 2).

Vendita dei canoni camerali ordinata da Gregorio XVI. per supplire alle urgenze dello Stato. (Vol. III. pag. 8.).

Norme per la vendita suddetta. (Vol. III. pag. 10).

Costituzione Benedettina sugli appalti e licitazioni de'beni camerali. (Vol. III. pag. 381).

Canti osceni. Vedi *Costume*.

Capitano di bastimento. Sua responsabilità e diritti. (Vol. I. pag. 371).

Legalità de'suoi registri. (Vol. I. pag. 373).

Quando possa prendere danaro a cambio marittimo pel restauro del bastimento di altrui proprietà. (Vol. I. pag. 374).

Suoi obblighi durante il viaggio. (Vol. I. pag. 375 al 377).

Carabinieri. Gli assegni pei ritiri non possono ottenersi prima di dieci anni di servigio; dai 10 ai 15 vi è diritto ad un quarto del soldo, dai 15 ai 20 ad un terzo, dai 20 ai 25 a due terzi, dai 25 ai 30 all'intero soldo. (Vol. I. pag. 146).

Le ferite o infermità in causa di servigio danno titolo a particolare considerazione in tali assegni. (Ivi).

Menzione di coloro, che hanno diritto agli assegni suddetti da farsi nei ruoli delle riviste del colonnello. (Ivi).

Sono applicabili al corpo dei carabinieri le regole del motu-proprio 30 gennajo 1822 sulle pensioni militari. (Vol. I. pag. 217. e 234).

Regolamento provvisorio organico del corpo dei carabinieri pontificj degli 8 gennajo 1833. (Vol. VII. pag. 110).

Regolamento del corpo suddetto del 22 ottobre 1816. (Vol. VII. pag. 263).

Istituzione del comando superiore, e disposizioni sull'amministrazione del corpo suddetto del 21 settembre 1818. (Vol. VII. pag. 257).

Regolamento sul casermaggio dei carabinieri del 22 maggio 1823. (Vol. VII. pag. 350).

Tabella della situazione generale dei carabinieri dello Stato pontificio. (Vol. VII. pag. 126).

Ordine ai capi delle provincie di non procedere ad alcuna promozione nel corpo dei carabinieri senza l'approvazione del comando supeperiore. (Vol. VII. pag. 136).

Carbone. Temporanea esenzione del dazio di estrazione sui carboni, e sulla legna da ardere. (Vol. III. pag. 147).

Carcerati. Regole sulla custodia e visita de' carcerati. (Vol. V. pag. 288).

Quando vi sia luogo ad accordare la libertà provvisoria. (Vol. V. pag. 290).

Conferma della giurisdizione della sacra visita, e forme di procedura. (Vol. V. pag. 454).

Si computano tre mesi di carcerazione pel processo, il di più si calcola a defalco della pena temporanea. (Vol. V. pag. 517).

Pena per la fuga de' carcerati, o condannati. (Vol. V. pag. 539).

Cardinali. Attentati contro la vita dei Cardinali. (Vol. V. pag. 527). Vedi *Lesa maestà*.

Cassa d'ammortizzazione. È istituita da Pio VII. (Vol. I. pag. 1).

Sono indicati i fondi applicabili alla cassa di ammortizzazione, ed i regolamenti per amministrarli art. 246 del motu-proprio 6 luglio 1816 (Vol. I. pag. 145).

Leone XII. vi addice alcuni fondi camerali, ed una quota delle pensioni vitalizie a carico dello Stato, cadute o da ricadere al medesimo. (Vol. I. pag. 2).

I specifici assegni della cassa sono: 1.° fondi assegnati. 2.° pensioni ascendenti a scudi 240,000. 3.° rendite prescritte. 4.° frutti delle somme giacenti e dei depositi. 5.° moltiplico di tali rendite da impiegarsi da bimestre in bimestre in acquisto di cartelle. (Vol. I. pag. 283).

Pontefici che ammortizzarono parte del debito pubblico. (Vol. I. pag. 3).

Alienazione dei boschi di Nettuno, e sostituzione di altre rendite a beneficio della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 6).

Congregazione amministratrice della cassa, e nomina dei componenti. (Vol. I. pag. 7).

Questa congregazione assiste all'atto d'estrazione delle cartelle da estinguersi nel corso dell'anno tanto del nuovo consolidato che dell'antico. (Vol. I. pag. 10).

Gli scudi 50,000 annui addetti fino al 1841 all'estinzione del nuovo consolidato dopo detta epoca rimangono perpetuamente addetti alla cassa d'ammortizzazione in luogo dei boschi di

Nettuno alienati, e delle pensioni vitalizie. (Vol. I. pag. 12).

La congregazione d'ammortizzazione si unisce una volta al mese col direttore del debito pubblico per provvedere all'esecuzione delle leggi sull'estinzione delle cartelle; esibisce conto annuale alla revisione delle sue operazioni, perchè dopo la sindacazione sia affisso al pubblico. (Vol. I. pag. 14).

Il direttore del debito pubblico è esonerato di qualunque ingerenza nell'amministrazione della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 29).

Abolizione del sistema di estinguere annualmente al pari le iscrizioni del vecchio consolidato, e sostituzione del metodo di acquistare coi fondi della cassa d'ammortizzazione le cartelle in corso di piazza. (Vol. I. pag. 31).

Amministrazione delle iscrizioni acquistate, facendo agire i frutti a maggiore estinzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 32).

Cassa delle giubilazioni, e pensioni. Vedi *Giubilazione*.

Casse camerali. Pagano le passività a rate mensili in conformità dei ruoli a matrice che si trasmettono dalla direzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 38).

Corrispondenza fra questo dicastero, e le casse camerali, per le rettificazioni dei ruoli entro il corso dell'anno. (Ivi).

In caso di morte dei pensionati posti in ruolo, le casse camerali arrestano il pagamento finchè la direzione abbia deciso a chi, ed in qual somma debba consegnarsi il residuo dell'ultimo mese. (Vol. I. pag. 42).

I cassieri sono responsabili delle firme delle parti prendenti: la mancanza di qualunque documento pone la somma pagata a carico del direttore della cassa. (Vol. I. pag. 43).

Regolamento sulle ritenute delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 44.). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Norme pei sequestri e cessioni del danaro dei privati nelle casse pubbliche. (Vol. I. pag. 70).

Forma dei fogli di pagamento, sui quali le casse camerali eseguiscono i pagamenti degli assegni a carico del debito pubblico. (Vol. I. pag. 81).

Visite, e riscontri alle casse camerali da eseguirsi da Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 36).

Castel Gandolfo. Facoltà del giusdicente di Castel Gandolfo, e dipendenza del Maggiordomato. (Vol. IV. pag. 7).

Giurisdizione del governatore di Castel Gandolfo, e sua dipendenza dal tribunale del Maggiordomo nelle cause criminali. (Vol. V. pag. 162).

Castrazione. Vedi *Evirazione.*

Catasti. Vedi *Censimento.*

Cattedra. Vedi *Istruzione pubblica.*

Cauzione. Le cartelle del debito pubblico formano legittima cauzione nei contratti colla Camera a

forma dell'art. 236 del motu-proprio di Pio VII. del 6 luglio 1816. (Vol. I. pag. 145).

Cavalli tassa. Vedi *Strade.*

Censi camerali. Vedi *Canoni camerali.*

Censimento. Pubblicazione dei nuovi estimi catastali. (Vol. II. pag. 55).

Massime fondamentali per le stime dei fondi rustici. (Vol. II. pag. 237).

Delle qualità e doveri degl'ingegneri del censo. (Vol. II. pag. 239).

Doveri dei periti d'officio. (Vol. II. pag. 241).

Disposizioni da darsi dalle comunità sugl'ingegneri, e periti. (Vol. II. pag. 245).

Principj per graduare i terreni. (Vol. II. pag. 247).

Regole sulla superficie dei terreni non soggetti al censo. (Vol. II. pag. 259).

Principj per basare la tariffa estimativa. (Vol. II. pag. 261).

Deduzione da farsi sui prodotti dei fondi. (Vol. II. pag. 266).

Regole per la compilazione dei catasti. (Vol. II. pag. 269).

Module delle operazioni censuarie. (Vol. II. pag. 272).

Motu-proprio di Pio VII. del 3 marzo 1819 sulla formazione del nuovo catasto generale. (Vol. II. pag. 305).

Progetto della compilazione del nuovo censi-

mento delineato nell'art. 192 del motu-proprio 6 luglio 1816. (Vol. II. pag. 312).

Istruzioni per la stima dei fondi urbani nelle provincie. (Vol. II. pag. 313).

Regolamento sulle volture delle partite nei catasti. (Vol. II. pag. 322).

Regole pei cancellieri del censo nella voltura de'fondi. (Vol. II. pag. 331).

Regolamento sulle cancellerìe de'catasti. (Vol. II. pag. 332).

Rinnuovazione degli ordini per le volture dei fondi rustici ed urbani. (Vol. II. pag. 58).

Disposizioni sulle volture stesse. (Vol. II. p. 60).

Module per le volture ed atti relativi. (Vol. II. pag. 69).

Procedure sui reclami dei nuovi estimi censuali. (Vol. II. pag. 74).

Istruzioni sulla compilazione de'catastini. (Vol. II. pag. 83).

Ordinanza addizionale sui catastini. (Vol. II. pag. 88).

Modula de' catastini. (Vol. II. pag. 94.)

Eccitamento ai proprietarj di eseguire le volture per la compilazione de' catastini. (Vol. II. pag. 99).

Norme ai Capi delle provincie sui catastini. (Vol. II. pag. 104).

Termine perentorio per le volture ed esenzione delle multe. (Vol. II. pag. 106).

Istruzioni ai Capi delle provincie per la rettificazione dei catastini. (Vol. II. pag. 112).

Istruzioni sulla rettificazione suddetta ai cancellieri del censo. (Vol. II. pag. 115).

Istruzioni addizionali intorno alla rettificazione de' catastini. (Vol. II. pag. 121).

Censore di cambio. Vedi *Agenti di cambio.*

Cerimonie pontificie. Disposizioni sulla custodia dell'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol. IV. pag. 47).

Giuramento dei cerimonieri di non estrarre carte dall'archivio, e regole pei casi di estrazione. (Vol. IV. pag. 48).

Uso delle carte dell'archivio in tempo di Conclave. (Vol. IV. pag. 49).

Formola del giuramento da prestarsi dai cerimonieri, ossia maestri delle cerimonie. (Vol. IV. pag. 150).

Chiese. Pene pei delitti commessi nei luoghi sacri. (Vol. V. pag. 525).

China. Provvedimenti intorno al commercio di ogni sorta di chine tanto semplici, che composte. (Vol. VI. pag. 93).

Istruzioni ed ordini a' visitatori sanitarj delle dogane sul commercio della china. (Vol. VI. pag. 97).

Chirurgi. Loro obbligo di denunciare ferite ed offese personali. (Vol. V. pag. 185).

Pene per l'omissione di tali denuncie. (Vol. V. pag. 546).

CHOLERA MORBUS. Vedi *Sanità pubblica.*

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI. Quali in genere siano le circostanze aggravanti i delitti, e loro effetto. (Vol. V. pag. 515).

CIRCOSTANZE ATTENUANTI. Delle circostanze che attenuano i delitti. (Vol. V. pag. 516).

CITAZIONI. Forma delle citazioni innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 63).

Condizioni per la validità dell'atto di presentazione. (Vol. V. pag. 64).

Ove si citino la R. C. A., le amministrazioni fiscali, i pubblici stabilimenti, i comuni, e le corporazioni. (Vol. V. pag. 66).

Ove si citino i pupilli, interdetti, minori, le eredità giacenti, le società di commercio, le unioni o masse dei creditori. (Vol. V. pag. 67).

Casi di citazione a persone di domicilio incognito, e ad esteri. (Ivi).

Termini delle citazioni. (Vol. V. pag. 68).

Copia delle citazioni da rilasciarsi ai citati. (Vol. V. pag. 69).

Divieto di eseguire citazioni nei dì festivi. (Ivi).

Abolizione dell'uso delle citazioni speciali. (Vol. V. pag. 12).

CIVICA. Vedi *Armi.*

CIVITAVECCHIA. Rinnuovazione della tassa-collatico in Civitavecchia sulle merci estere per sollievo delle spese fatte da quella camera di commercio

per la franchigia del porto e città. (Vol. VI. pag. 31, 475 e 477).

Tabella della suddetta tassa-collatico. (Vol. VI. pag. 35).

Codici. Promessa sovrana di un codice di legislazione e procedura di commercio, e regolamento provvisorio in supplemento del medesimo. (Vol. I. pag. 325). Vedi meglio *Commercio.*

Si richiama in vigore il codice di procedura civile pubblicato da Pio VII. (Vol. V. pag. 30).

Modificazioni, restrizioni, ed aggiunte al codice di procedura civile di Pio VII. (Vol. V. pag. 54).

Regolamento organico di procedura criminale. (Vol. V. pag. 154).

Circolare sul modo di proporre e definire i dubbj intorno all'interpretazione del regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Circolare sull'attivazione del nuovo regolamento di procedura criminale con istruzioni pei governatori. (Vol. V. pag. 370).

Regolamento sui delitti, e sulle pene. (Vol. V. pag. 511).

Collatico-tassa. Vedi *Civitavecchia.*

Collettori de' spogli. Vedi *Spogli.*

Commercio. Istituzione di una camera di commercio, e sue attribuzioni. (Vol. I. pag. 109).

Membri componenti la camera, e loro elezione. (Vol. I. pag. 110).

Nomina da farsi dalla camera dei giudici del tribunale di commercio. (Vol. I. pag. 113).

Organizzazione dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 114.).

Promessa sovrana di un codice di legislazione, e procedura di commercio. (Vol. I. pag. 325).

Regolamento provvisorio sui giudizj di commercio. (Vol. I. pag. 326).

Definizione della qualità di commerciante. (Vol. I. pag. 333).

Libri di commercio. (Vol. I. pag. 334).

Società commerciali. (Vol. I. pag. 336).

Controversie fra i socj, e modo di deciderle. (Vol. I. pag. 340).

Borse di commercio, di agenti di cambio. (Vol. I. pag. 342). Vedi meglio *Borse. Agenti.*

Obblighi, e diritti de' commissionarj. (Vol. I. pag. 345).

Idem dei commissionarj pei trasporti per terra, e per acqua, e dei condottieri. (Vol. I. pag. 346 e 347).

Azioni per cambiali, e pagherò all'ordine. (Vol. I. pag. 349). Vedi meglio *Lettere di cambio.*

Regole sul commercio marittimo. (Vol. I. pag. 364).

Prescrizione sulla proprietà delle cose di commercio marittimo. (Vol. I. pag. 409).

Della giurisdizione dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 442).

Appelli nelle cause commerciali. (Vol. I. pag. 117).

Chirografo di Pio VIII. sulla ripristinazione del tribunale di commercio in Ancona. (Vol. I. pag. 445).

Norme di procedura nei giudizj civili dei tribunali di commercio. (Vol. I. pag. 119).

Sul tribunale temporaneo di commercio in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. I. pag. 121).

Istituzione di una camera di commercio in Civitavecchia. (Vol. I. pag. 451).

Regolamento della camera di commercio di Roma. (Vol. I. pag. 124).

Riforma dei tribunali di commercio operata dal regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 3).

Forma in cui i giudici di commercio, e giusdicenti che ne sostengono le veci decidono le vertenze nelle fiere. (Vol. V. pag. 93).

Dichiarazione sulla procedura dei tribunali di commercio nelle cause inferiori ai scudi 200. (Vol. V. pag. 427).

Pene per l'abrugiamento, o distruzione di cambiali, carte di banco, o effetti di commercio. (Vol. V. pag. 560).

Commissario della camera. Il commissario della Camera fa parte del consiglio di liquidazione; può farvisi rappresentare da un sostituto. (Vol. I. pag. 25).

La mancanza del suo voto rende nulla la deliberazione del detto consiglio. (Vol. I. pag. 51).

In caso di assenza, o impotenza del direttore del debito pubblico la sottoscrizione dei certificati di credito appartiene al commissario della Camera. (Vol. I. pag. 63).

Appone il visto ai sequestri del danaro dovuto ai particolari nelle casse, o amministrazioni pubbliche di Roma. (Vol. I. pag. 70).

Sue ingerenze nel consiglio fiscale. (Vol. III. pag. 18).

Nel domicilio del commissario si debbono eseguire le citazioni per la R. C. A. (Vol. V. pag. 66).

COMMISSIONE DEI SUSSIDJ. Vedi *Beneficenza.*

COMPETENZA DEI GIUDICI E TRIBUNALI. Vedi *Tribunali.*

COMPLICITA'. Vedi *Correi.*

COMPUTISTERIA DELLA CAMERA. La computisteria della Camera è esonerata da ogn'incombenza sui fondi addetti alla cassa d'ammortizzazione, al cui officio debbe passare ogni atto ad essi relativo. (Vol. I. pag. 7).

Sospensione delle paghe da farsi d'ordine di Monsignor Tesoriere generale a quegl'impiegati della computisteria per colpa dei quali si ritardi il bilancio generale dell'azienda annuale della Camera. (Vol. II. pag. 354).

Conti consuntivi *ex-officio* da farsi dalla computisteria in caso che non si presentino dalle parti interessate in tempo debito. (Vol. II. pag. 133).

Riordinamento della computisteria della Camera. (Vol. III. pag. 39).

Massime generali sulla contabilità fra la computisteria della Camera, e la presidenza delle armi. (Vol. VII. pag. 90).

Comunita'. Le comunità sono dichiarate debitrici verso il Governo del rimborso della dimissione dei boni Stefanini per l'importare dei beni posti all'incanto. (Vol. I. pag. 173).

L'estinzione dei debiti delle comunità fu regolata dal motu-proprio del 14 luglio 1803, e chirografo del 1 luglio 1807. (Vol. I. pag. 179).

Nella vendita dei beni comunali sono esclusi, e riservati a favore degli abitanti i diritti di pascere, legnare, ghiandare ed altri di simile natura. (Vol. I. pag. 183).

Regole per la dimissione dei debiti comunitativi, o coll'acquisto de' beni, o coll'iscrizione nel debito pubblico. (Vol. I. pag. 184).

Modo di rimborsare l'erario dei luoghi di monte delle comunità dal medesimo accollatisi. (Vol. I pag. 185).

Incombenza data al buon governo di formare gli elenchi di tutt'i debitori delle comunità. (Vol. I. pag. 189).

Massime sulla estinzione dei debiti dei comuni delle Marche, e Legazioni. (Vol. I. pag. 191).

Massime sugl'indennizzi delle comunità per le spese sostenute negli sconvolgimenti del 1831. (Vol. III. pag. 57).

Chirografo di Pio VI. del 7 agosto 1776 sui rimborsi dovuti alla Camera per imprestanze fatte alle comunità. (Vol. III. pag. 399).

Regole sugli atti d'incanto, ed aggiudicazioni di cose appartenenti alle comunità. (Vol. III. pag. 579).

Sono esenti dal bollo le copie delle risoluzioni consigliarie comunitative, che si sottopongono all'approvazione superiore. (Vol. III. pag. 243).

Diritti, ed oneri, che hanno le comunità sui rispettivi archivj. (Vol. IV. pag. 195).

Giudicatura civile restituita alle comunità. (Vol. V. pag. 51). Vedi meglio *Gonfaloniere*.

Regole di procedura per l'esecuzione della mano-regia competente alle comunità. (Vol. V. pag. 147).

Avanti quali tribunali si portino le cause dei comuni. (Vol. V. pag. 399).

Regole da osservarsi nelle cause delle comunità contro gli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 466).

Riorganizzazione delle comunità. (Vol. VI. pag. 126).

Numero dei consiglieri in proporzione delle anime di ciascun comune. (Ivi).

Nomina, e rinnuovazione dei consiglieri. (Vol. VI. pag. 127).

Quali persone non possono entrare nei consigli. (Vol. VI. pag. 128).

Forma delle votazioni dei consigli. (Vol. VI. pag. 130).

Epoca, e forma della nomina degl'inservienti delle comunità. (Vol. VI. pag. 132).

Regole per l'imposizioni delle tasse comunali. (Vol. VI. pag. 133).

Sindacato dei conti. (Vol. VI. pag. 134).

Quali siano i fondi imponibili per supplire ai bisogni delle comunità. (Vol. VI. pag. 135).

Conferma degli antichi statuti comunali. (Vol. VI. pag. 136.).

Circolare della Segreteria di Stato, con disposizioni risguardanti la formazione de' consigli comunitativi. (Vol. VI. pag. 429).

Schiarimenti sulla formazione de' consigli comunali, e sulle qualità richieste pei consiglieri. (Vol. VI. pag. 434).

Conservazione del privilegio della mano-regia a favore degli esattori comunali. (Vol. VI. pag. 436).

Occorre alle comunità l'autorizzazione della Delegazione per stare in giudizio come attrici. (Vol. VI. pag. 437).

Norme da seguirsi nel determinare i dazj delle comunità. (Vol. VI. pag. 440).

Dichiarazione sul modo in cui più fratelli

possono dar voto nei consigli, e magistrature comunali. (Vol. VI. pag. 442).

Sulle persone, che possono rappresentare nei consigli comunali i consiglieri assenti. (Vol. VI. pag. 443).

Spetta alle Delegazioni il fissare l'ordine con cui debbono prender posto in ciascun consiglio comunale i consiglieri. (Vol. VI. pag. 444).

Sul modo di convocare i consigli comunali. (Ivi).

Sono imponibili i fondi stabili a seconda della legge anche nei comuni ex-baronali. (Vol. VI. pag. 447).

I consigli sono obbligati dichiarare i motivi pe' quali ricusano accettare i procuratori dei consiglieri assenti. (Vol. VI. pag. 449).

Massime sulla validità delle risoluzioni consigliari de' comuni. (Vol. VI. pag. 452).

Il numero dei consiglieri assenti non debb'eccedere il quarto dei consigli. (Vol. VI. pag. 455).

Il ricorso al Buon governo nei casi di discrepanza fra i consigli comunali, e le congregazioni governative è devolutivo, a meno dei casi in cui l'esecuzione rendesse la risoluzione irretrattabile. (Vol. VI. pag. 456).

Schiarimenti sulla rinnuovazione biennale delle magistrature, e del terzo dei consiglieri comunitativi. (Vol. VI. pag. 462).

Regole intorno le deliberazioni consigliari, quan-

do non vi sia intervenuto il numero stabilito dei consiglieri. (Vol. VI. pag. 464).

Autorizzazione pontificia concessa col mezzo della sagra congregazione delle Immunità ad imporre, ed esigere i dazi comunali dagli ecclesiastici nell'anno 1832 con obbligo d'implorare dalla detta congregazione eguale autorizzazione per gli anni successivi. (Vol. VI. pag. 467.).

Conato. Teorie, e regola sui conati prossimi e remoti ai delitti. (Vol. V. pag. 512).

Conclave. Regole pei maestri delle cerimonie pontificie, e per l'estrazione delle carte del loro archivio in tempo di conclave. (Vol. IV. pag. 42).

Concussione. Vedi *Impiegati.*

Condanne. Sospensione della pena di morte per le donne incinte. (Vol. V. pag. 295).

Luoghi ove si eseguiscono le sentenze capitali. (Ivi).

Tempo in cui cominciano a decorrere le condanne temporanee. (Ivi).

Confisca. In quali delitti abbia luogo la confisca de' beni del reo, e come si eserciti. (Vol. V. pag. 526). Vedi *Lesa maestà.*

Congregazione dei studj. Vedi *Istruzione pubblica.*

Congregazione di revisione. Vedi *Revisione.*

Congregazioni ecclesiastiche. Conferma della giurisdizione delle sacre congregazioni nelle cause civili di loro istituto. (Vol. V. pag. 46).

Conj falsi. Vedi *Moneta.*

Consigli di legazione o delegazione. Vedi *Delegazioni. Provincie.*

Consigli provinciali. Vedi *Provincie.*

Consiglio di liquidazione. Composizione del consiglio di liquidazione, sue adunanze e deliberazioni da sottoporsi alla congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 25).

Liquida il debito non iscritto, e tratta colla Segreteria di Stato sulle vertenze residuali del monte di Milano. (Vol. I. pag. 26 e 27).

È incaricato dell'esame e decisione delle pensioni e giubilazioni civili e militari, dei sussidj, assegni ecclesiastici caritativi, e di ogni passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Esamina il conto preventivo, consuntivo e trimestrale della direzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 28).

Riorganizzamento del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 49).

Attribuzioni, che vi esercita l'avvocato fiscale. (Vol. I, pag. 50). Vedi meglio *Avvocato fiscale.*

In quale circostanza il segretario ha voto nelle deliberazioni del consiglio. (Ivi).

Forma della votazione nelle decisioni del consiglio. (Vol. I, pag. 51).

Le deliberazioni del consiglio sono definitive, purchè non ne appelli la parte interessata o il fisco. Gradi e forma dell'appello. (Vol. I. pag 52).

Composizione di una congregazione da giudi-

care in terzo grado di appello nel caso che le deliberazioni del consiglio di liquidazione in prima istanza, e della congregazione di revisione in seconda siano difformi. (Vol. I. pag. 56).

Designazione degli oggetti di competenza esclusiva del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 60).

Consulta. Composizione del tribunale della s. Consulta. (Vol. V. pag. 165).

Giudica in appello le cause dei tribunali criminali di Roma e delle provincie di quà degli Appennini. (Ivi).

Come i luogotenenti dei tribunali di Roma possono essere chiamati a supplire i Presidenti di ciascun turno della s. Consulta per gl'interrogatorj de' rei. (Vol. V. pag. 166).

Quali cause giudica in grado di revisione. (Ivi).

Giurisdizione che ha la s. Consulta come tribunale supremo. (Vol. V. pag. 167).

Privativa giurisdizione che ha la s. Consulta nelle cause di lesa maestà, e come procede nelle medesime. (Vol. V. pag. 269).

Consultor legale della finanza. Vedi *Finanza.*

Contrabbando. Premio di somma eguale alle merci di contrabbando a favore di chi ne dà indizio, fosse anche compratore delle medesime. (Vol. III. pag. 521).

Penali, ed oneri da esprimersi nelle sentenze di contrabbando. (Vol. III. pag. 523).

Certificati e bollette, che debbono guarentire le merci non suscettibili di bollo. (Vol. III. pag. 524).

Premio di scudi 50 per l'arresto di qualunque contrabbandiere in conventicola armata. (Vol. III. pag. 527).

Nelle cause criminali di frode o contrabbando ha luogo sempre l'appello. (Vol. V. pag. 158).

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni e frodi. (Vol. V. pag. 167).

Procedura per le contravvenzioni e frodi a danno dell'erario. (Vol. V. pag. 256).

Contumacia. Modo di procedere in contumacia degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 271).

Conventicola. Pena delle conventicole armate per turbare altrui dal possesso dei beni immobili. (Vol. V. pag. 531).

Pena pei complici e fautori delle conventicole armate. (Vol. V. pag. 532).

Quante persone costituiscano la conventicola. (Vol. V. pag. 531).

Divieto delle riunioni notturne disturbanti la pubblica tranquillità. (Vol. V. pag. 617).

Coronazione del papa. Vedi *Beneficenza*.

Corpo di delitto. Consegna del corpo di delitto da farsi al tribunale che previene l'azione. (Vol. V. pag. 174).

Regole di procedura per l'assunzione de' corpi di delitto. (Vol. V. pag. 190).

Assistenza dei periti, (Vol. V. pag. 191).

Disumazione dei cadaveri. (Vol. V. pag. 192).

Sopra gli oggetti che vengono in potere della giustizia. (Vol. V. pag. 194).

Riperizione degli oggetti nell'atto dell'arresto. (Vol. V. pag. 196).

Regole sull'assicurazione, ricupera e restituzione delle cose furtive o cadute in potere del fisco. (Vol. V. pag. 296).

Circolare della Segreteria di Stato sull'abuso, che si fa degli accessi per assumere i corpi di delitto. (Vol. V. pag. 484).

Complicità, che s'incorre per l'occultazione dei corpi di delitto. (Vol. V. pag. 546).

Correi. Qualità, che costituiscono la correità nei delitti e gradi di punizione. (Vol. V. pag. 513).

Corso. Divieto di tenere ingombri ed attrezzi sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Cospirazione. Vedi *Lesa maestà.*

Costituti. Regole generali pei costituti degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 224).

Modo di costituire gl'inquisiti. (Vol. V. pag. 227).

Della contestazione del delitto in caso di negativa. (Vol. V. pag. 231).

Idem per gl'inquisiti confessi in tutto o in parte. (Vol. V. pag. 232).

Cautela da osservarsi al termine de' costituti. (Vol. V. pag. 233).

Costume. Pene contro i delitti, che offendono il buon costume. (Vol. V. pag. 545).

Curiali. Regolamento disciplinare sui curiali. (Vol. V. pag. 321).

Tasse dei procuratori ed avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Norme da osservarsi nella procedura sui reclami contro i curiali. (Vol. V. pag. 434).

Discipline per reprimere la licenza dei curiali nelle loro scritture ed allegazioni. (Vol. V. pag. 463 e 661).

Pena criminale pel patto di quoto di lite, e per l'abbandono o collusione della difesa. (Vol. V. pag. 550).

Cursori. Quali cursori eseguiscono gli atti per l'esigenza delle tasse camerali, loro doveri ed emolumenti. (Vol. III. pag. 23 e 391).

Divieto ai cursori di eseguire atti d'officio a favore dei loro consanguinei ed affini. (Vol. V. pag. 70).

Regolamento disciplinare sui cursori. (Vol. V. pag. 339).

Come si proceda nei reclami contro i cursori. (Vol. V. pag. 434).

Numero ed attribuzioni dei diversi cursori. (Vol. V. pag. 497).

D

Danno dato. Procedura per le cause di danno dato innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 76).

Dativa reale. Ribasso di un quarto della dativa reale ordinato da Leone XII. il 12 novembre 1825. (Vol. III. pag. 380).

Riattivazione del suddetto quarto di dativa. (Vol. III. pag. 9).

Debito pubblico. Legittimazione della vendita dei beni demaniali fatta dal governo francese in estinzione del debito pubblico. (Vol. I. pag. 141).

Si eccettuano i locali di residenza dei Vescovi, dei religiosi e delle monache. (Ivi).

Istituzione di una congregazione particolare per liquidare i compensi dei locali da retrocedersi, e definire ogni pendenza sulla vendita dei beni demaniali, e sulle rescrizioni del debito pubblico, o titoli relativi alle medesime. (Vol. I. pag. 142).

Liquidazione da farsi dal Tesorierato dei residuali luoghi di monte non estinti tanto verso i particolari, che le istituzioni ecclesiastiche. (Vol. I. pag. 143).

Regole di liquidazione dei compensi dovuti ai luoghi pii. (Vol. I. pag. 144).

Formazione del registro generale del debito pubblico consolidato, e forma delle cartelle. (Vol. I. pag. 145).

Le medesime sono ricevute a garanzia dei contratti camerali. (Ivi).

Fissazione del frutto del debito pubblico al 5 per cento. (Ivi).

Assegni della cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 2 e 285). Vedi meglio *Cassa di ammortizzazione*).

Il direttore del debito pubblico presiede la congregazione amministratrice della cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 7).

Una sezione dell'officio del debito pubblico è incaricata della gestione dei fondi addetti alla cassa di ammortizzazione. (Ivi).

Creazione di una nuova categoria di debito pubblico di scudi 500,mila al 5 per cento estinguibile a rate eguali in dieci anni alla pari sopra il reddito dei sali e tabacchi. (Vol. I. pag. 8).

Forma, con cui si procede alla progressiva estinzione del debito suddetto. (Vol. I. pag. 9).

Divisione in dieci classi dell'intera rendita consolidata, delle quali si fa ogni anno l'estrazione per operarvi l'estinzione coi fondi della cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10).

Come si classificano per l'estinzione le cartelle affette da vincoli. (Ivi).

Forma dell'abbrugiamento delle cartelle rimborzate ed estinte. (Ivi).

Regolamento esecutivo del Tesorierato sulla emissione, ed estinzione del nuovo consolidato del 1831. (Vol. I. pag. 16).

Composizione del consiglio di liquidazione del debito pubblico, sue adunanze periodiche ed in-

combenze. (Vol. I. pag. 25). Vedi meglio *Consiglio di liquidazione.*

Iscrizione nei registri del debito pubblico delle partite approvate, e degli annotamenti di ripulsa sui titoli discussi dal consiglio di liquidazione, e definiti dalla congregazione di revisione. (Vol. I. pag. 26).

Riunione al debito pubblico dei pagamenti delle pensioni, giubilazioni, sussidj, assegni ecclesiastici caritativi, ed ogni passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Si confermano le norme date dal regolamento del 19 agosto 1822, da supplirsi al bisogno con decisioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 29).

Il direttore del debito pubblico non ha ingerenza nell'amministrazione della cassa d'ammortizzazione. (Ivi).

Istruzioni sul pagamento delle passività mensili riunite alla direzione generale del debito pubblico. (Vol. I. pag. 33).

Sindacazione dei pagamenti fatti dalle casse camerali, e delle relative giustificazioni e stato complessivo di essi pagamenti sindacati da trasmettersi al Tesorierato, perchè ne disponga il rimborso. (Vol. I. pag. 40).

Attribuzioni e contabilità del debito pubblico relativamente alla cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 47). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Trasferimento nel Sovrano delle facoltà accordate al Segretario di Stato sull'interpretazione delle leggi relative alle giubilazioni e pensioni, e rapporti che debbe in proposito fargli il direttore del debito pubblico. (Vol. I. pag. 59).

Estinzione del debito infruttifero dello Stato per le provincie di prima ricupera anteriore al giugno 1809 col mezzo dei canoni e censi camerali. (Vol. I. pag. 150).

Idem pel debito infruttifero delle provincie stesse a tutto il 14 maggio 1814. (Vol. I. pag. 160).

Idem per le forniture militari nelle provincie di seconda ricupera in tempo dell'amministrazione austriaca. (Vol. I. pag. 171).

Liquidazione dei boni Stefanini divisi in due classi. (Ivi).

Idem del debito delle comunità e forniture napolitane. (Vol. I. pag. 178).

Quali debiti comunali potevano essere iscritti nel debito pubblico. (Vol. I. pag. 184). Vedi meglio *Comunità*.

Come si estingue il credito che ha l'erario sulle comunità per l'allocamento dei luoghi di monte alle medesime spettanti. (Vol. I. pag. 185).

Liquidazione ed estinzione del debito della provvisoria amministrazione austriaca nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 235).

Termine perentorio dell'insinuazione de' crediti posti a carico della cassa del debito pubblico. (Vol. I. pag. 272).

Compenso pei locali religiosi alienati, e chiamati alla loro destinazione. (Vol. I. pag. 147).

Media proporzionale, ed altri temperamenti sulle rescrizioni del debito pubblico nell'epoca francese non ancora realizzate. (Vol. I. pag. 148).

Liquidazioni delle pensioni e gratificazioni in favore degl'impiegati italici dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 152).

Liquidazione e pagamento delle passività della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone assunte dal Governo pontificio, e delle gratificazioni verso gl'impiegati italici dipartimentali riformati. (Vol. I. pag. 161).

Proclama della commissione di Milano sulla liquidazione dei boni e rescrizioni della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone. (Vol. I. pag. 165).

Pagamento delle rendite perpetue sul monte Napoleone intestate ad esteri, ed assunte dal Governo pontificio. (Vol. I. pag. 174).

Atto di riparto delle passività a carico dello Stato pontificio stabilito dalla commissione di Milano. (Vol. I. pag. 197).

Emissione dei certificati di credito delle rendite perpetue del monte Napoleone assunte dal Governo pontificio. (Vol. I. pag. 284).

Idem per le passività dello stesso monte non liquidate al 20 aprile 1814. (Vol. I. pag. 288, 312 e 321).

Caducità dei crediti non insinuati e non documentati nel tempo prescritto. (Vol. I. pag. 274).

Termine di rigore entro il quale debbono essere regolarizzati i documenti relativi ai crediti già insinuati. (Vol. I. pag. 286).

Termine perentorio all'impiego delle rescrizioni emesse in estinzione del debito infruttifero. (Vol. I. pag. 291).

La sottoscrizione dei certificati di credito appartine esclusivamente al direttore del debito pubblico, che ne ha responsabilità. (Vol. I. pag. 63).

La notificazione per i pagamenti trimestrali debbono sottoscriversi dallo stesso direttore. (Vol. I. pag. 64).

Modo per ottenere i fondi trimestrali dalla Tesoreria, e ritrarre le giustificazioni dei pagamenti eseguiti dalle casse camerali. (Vol. I. pag. 65).

Regolamento sul debito pubblico, e sua interna organizzazione. (Vol. I. pag. 257).

Forma dell'iscrizione. (Vol. I. pag. 258).

Cessioni, o traslazioni. (Vol. I. pag. 262).

Dell'opposizione, e remozione dei vincoli. (Vol. I. pag. 264).

Delle opposizioni, e sequestri. (Vol. I. pag. 265).

Metodo, e termini per i casi di rinnovazione delle cartelle a motivo di smarrimento. (Ivi).

Forma con cui si effettua il pagamento delle rendite sul debito pubblico. (Vol. I. pag. 267).

Prescrizione decennale per la rendita, e di

30 anni del capitale del detto debito. (Vol. I. pag. 268).

Regole per l'esigenza dei vitalizj a debito della direzione. (Ivi).

Forma e legalità delle procure per l'esigenza delle rendite. (Vol. I. pag. 270).

Regolamento sulle procure stesse. (Vol. I. pag. 293).

Come si possono subastare le rendite consolidate. (Vol. I. pag. 320).

Regolamento sui fogli di pagamento degli assegni mensili temporanei posti a carico della cassa del debito pubblico. (Vol. I. pag. 80).

Degradazione. Come si debba premettere all' esecuzione delle sentenze capitali a forma de' sacri canoni. (Vol. V. pag. 306).

Delegazioni, e delegati. Attribuzioni dei consigli di delegazione e delegati negli affari amministrativi. (Vol. VI. pag. 120).

Come si procede quando un affare spetta a più Delegazioni. (Vol. VI. pag. 121).

Composizione delle congregazioni governative coll'assessore legale. (Vol. VI. pag. 123).

Come si procede alla triennale rinnovazione de' consiglieri. (Vol. VI. pag. 124).

Come si discutono le deliberazioni prese dai consigli provinciali, e si provoca la definizione della Segreteria di Stato. (Vol. VI. pag. 140).

Circolare della segreteria di Stato sulla forma-

zione delle congregazioni governative. (Vol. VI. pag. 429).

Compete ai soli Delegati e loro congregazioni l'autorizzare le comunità a stare in giudizio come attrici. (Vol. VI. pag. 437).

Delitti. Divisione dei delitti in minori, maggiori e capitali. (Vol. V. pag. 156).

Dei delitti di contrabbando. (Vol. V. pag. 167). Vedi meglio *Contrabbando*.

Delle diverse prove di delitto. (Vol. V. pag. 190).

Modo di procedere nei delitti minori. (Vol. V. pag. 253).

Procedura pei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269.) Vedi meglio *Lesa Maestà*.

Circostanze aggravanti, o attenuanti i delitti. (Vol. V. pag. 515 e 516).

Regole sui delitti tentati, e sui conati. (Vol. V. pag. 512).

Applicazione delle pene in caso di concorso di più delitti. (Vol. V. pag. 514).

Rifazione dei danni cagionati dal delitto. (Ivi).

La quantità del danno può formare qualità aggravante il delitto. (Vol. V. pag. 518).

Come si estinguono i delitti, e le pene. (Vol. V. pag. 519).

Prescrizione dei delitti. (Vol. V. pag. 519. e 520).

Denegazione di giustizia. Estremi, che costituiscono la denegata giustizia. (Vol. V. pag. 264).

Procedura, ed effetti di quest'azione. (Vol. V. pag. 265).

Pene per la denegata giustizia. (Vol. V. pag. 549).

Denuncia. A chi compete la denuncia dei delitti, e come si debbe dare. (Vol. V. pag. 185).

Come si supplisca l'atto di denuncia, quando il denunciante vuole rimaner segreto. (Vol. V. pag. 186.).

Non si ricevono denuncie di parenti stretti nei gradi determinati dalla legge. (Vol. V. pag. 186 e 187).

Depositeria de' pegni. Vedi *Pignoramenti.*

Depositeria generale. Trasmette in ciascun giorno alla direzione del debito pubblico lo stato dei pagamenti delle passività mensili portate nei ruoli del detto dicastero. (Vol. I. pag. 39).

Metodo sui sequestri delle medesime passività, e relativi registri. (Vol. I. pag. 41).

Lista separata dei pagamenti di dette passività arretrate. (Vol. I. pag. 42).

Concentramento e custodia della cassa di giubilazione, e pensione militare. (Vol. I. pag. 219).

Visto da apporsi *gratis* alle procure degli esteri per l'esazione delle rendite pagabili dalla depositeria. (Vol. I. pag. 176). Vedi *Procure.*

Riordinamento della depositeria camerale. (V.III. pag. 42).

Depositi. I frutti delle somme giacenti, e dei depositi nelle casse pubbliche sono applicati alla cassa d'ammortizzazione. (Vol. I. pag. 283).

Deposito denegato. Vedi *Truffa.*

Detenzione. Limiti, ed effetti di questa pena. (Vol. V. pag. 558).

Devastazione. Di opere pubbliche e private, e rispettive pene. (Vol. V. pag. 558).

Difensori de' rei. Istituzione dei difensori dei rei. (Vol. V. pag. 170).

Facoltà del reo di scegliersi altro difensore purchè sia negli elenchi dei difensori approvati. (Ivi).

Particolare modo di difesa nelle cause di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269).

Obbligo ai difensori di officio, e nominati presso i tribunali delle difese dei poveri gratuitamente. (Vol. V. pag. 293).

Dritto degl' inquisiti sulla scelta de' difensori. (Ivi).

Disciplina dei difensori. (Vol. V. pag. 294).

Nelle revisioni delle sentenze criminali non si ammette il difensore elettivo del reo, ma soltanto quello di officio. (Vol. V. pag. 301).

Direttore del debito pubblico. Vedi *Debito pubblico.*

Diritti civili. Quali sono, e della loro interdizione. (Vol. V. pag. 523).

Dogane. I sensali dei noleggi de'bastimenti sono gl'interpreti in servigio delle dogane pei commercianti esteri. (Vol. I. pag. 343).

Abolizione della tassa del peso del popolo romano e del mezzo bajocco a bollo, ad eccezzione dei bolli per la divisione dei tessuti. (Vol.III. pag. 87).

Correzioni, e schiarimenti sulla tariffa generale d'introduzione, ed estrazione delle merci pubblicata da Pio VIII. (Vol. III. pag. 416).

Disposizioni a favore della fabbricazione de'panni, e manifatture nazionali sulla cassa delle dogane. (Vol. III. pag. 88).

Riduzione e modificazione della tariffa generale. (Vol. III. pag. 90).

Disciplina sulla visita dei bastimenti nei porti dello Stato. (Vol. III. pag. 464).

Prefissione di termine al ritiro delle merci depositate nella dogana di ripagrande, e modificazione al diritto di magazzinaggio. (Vol. III. pag. 148).

Pubblicazione, e norme per applicare la tariffa generale riformata sotto Pio VIII. (Vol. III. pag. 479).

Diminuzione del dazio doganale sulle canne, giunchi, e vimini. (Vol. III. pag. 157).

Dichiarazione sul divieto d'introduzione del vetriolo. (Vol. III. pag. 158). Vedi meglio *Vetriolo*.

Spedizione dei colli di merci estere in transito alle dogane di deposito. (Vol. III. pag. 161).

Regole sui lasciapassare. (Vol. III. pag. 164). Vedi meglio *Lasciapassare*.

Istituzione di una dogana di riscossione in S. Angelo in Vado, e di un altra in città della Pieve. (Vol. III. pag. 167).

Disciplina per le merci di transito. (Vol. III. pag. 493).

Formalità, e cautele doganali sugli accompagni e transito delle merci. (Vol. III. pag. 498).

Module delle bollette di transito o accompagno. (Vol. III. pag. 517).

Disposizioni sulla repressione del contrabbando. (Vol. III. pag. 521). Vedi meglio *Contrabbando*.

Regole da osservarsi per la circolazione delle merci estere non suscettibili di bollo. (Vol. III. pag. 528 e 168).

Regolamento per l'introduzione nello Stato dei generi agrarj provenienti dalle possidenze dei sudditi pontificj di là dei confini del Regno e del Pò. (Vol. III. pag. 179).

Regolamento sulla concentrazione degli officj della direzione generale delle dogane sanzionato con chirografo di Leone XII. (Vol. III. pag. 542).

Riforma della direzione delle dogane approvata da Gregorio XVI. con breve del 28 settembre 1833. (Vol. III. pag. 188).

Istruzione ai visitatori delle dogane sulla china. (Vol. VI. pag. 97).

Domicilio. Il domicilio eletto nelle obbligazioni fissa la competenza del tribunale. (Vol. V. pag. 60).

Come si presentino le citazioni in esso domicilio. (Vol. V. pag. 65).

Casi di citazione a persone che non hanno domicilio cognito. (Vol. V. pag. 67).

Duello. Gradi del delitto, complicità e pene del duello. (Vol. V. pag. 564 e 565).

E

Ebrei. Conferma del privilegio della mano-regia all'università degi ebrei per l'esigenza delle tasse, e multe. (Vol. V. pag. 486).

Ecclesiastici. Sono giudicati in criminale secondo i sacri canoni, e nel caso che siano sottoposti alla pena comune, godono un grado di minorazione. (Vol. V. pag. 306).

Modo di eseguire la pena capitale sugli ecclesiastici. (Ivi).

Aumento di pena nei delitti commessi contro le persone degli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 525.).

Gli ecclesiastici possidenti possono essere nominati consiglieri comunali con licenza dell'Ordinario. (Vol. VI. pag. 129).

Autorizzazione da implorarsi annualmente dal-

de commissioni comunali per esigere i dazj comunitativi dagli ecclesiastici. (Vol. VI. pag. 467).

Economico. Limiti della giurisdizione economica nelle cause civili dei gonfalonieri, e magistrature di Roma. (Vol. V. pag. 31).

Estensione della giurisdizione suddetta ai priori. (Vol. V. pag. 388).

Forma di procedura, esecuzione dei decreti, ed emolumenti dei giudizj economici. (Vol. V. pag. 389).

Risoluzione di alcuni dubbj sull'esercizio della giurisdizione economica. (Vol. V. pag. 448).

Avanti quali magistrati si portano l'istanze, che riguardano l'interesse proprio dei giudici economici ordinarj, o in caso che questi si astengano dal giudicare. (Vol. V. pag. 600).

Enfiteuti pontini. Vedi *Bonificazione pontina.*

Equipaggi. Vedi *Marinari.*

Esattori camerali. Vedi *Percettorìe.*

Esecuzione delle sentenze criminali. Vedi *Condanne.*

Esilio. Regole di procedura per le contravenzioni all'esilio. (Vol. V. pag. 261).

L'esilio da tutto lo Stato è pena riservata pei forastieri, e come si punisce la contravvenzione. (Vol. V. pag. 522).

Evirazione. Pena per l'evirazione dolosa. (Vol. V. pag. 563).

F

Fabbrica delle spille. Vedi *Spille.*

Fabbrica di s. pietro. Conservazione della giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro, nelle cause ecclesistiche civili di sua competenza. (Vol. V. pag. 45).

Fabbricatori d'armi. Vedi *Armi.*

Fabbriche di panni lani. Vedi *Panni lani. Industria manifatturiera.*

Fallimemto. Esenzione del registro per gli atti dei giudizj di fallimento. (Vol. I. pag. 332).

I falliti non possono esercitare officio di agente di cambio, o di sensale, se non vi sono espressamente riabilitati. (Vol. I. pag. 344).

Il fallimento dei sensali ed agenti dà luogo al giudizio di banca rotta. (Vol. I. pag. 345).

Regole legislative sui fallimenti, e banche rotte. (Vol. I. pag. 411).

Falso. Regole di procedura sulla eccezione di falso prodotta nelle cause innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 74).

L'eccezione di falso contro i documenti pubblici e privati è sempre di esclusiva competenza dei tribunali civili. (Vol. V. pag. 480).

Falsificazione di atti pubblici, e documenti. (Vol. V. pag. 552 e 553).

Idem nei passaporti, e certificati. (Vol. V. pag. 555).

Falsificazione ne' sigilli e carte private. (Vol. V. pag. 552).

Idem nelle monete. Vedi *Moneta falsa.*

FARMACIA. Requisiti occorrenti per ottenere la matricola di esercizio della farmacia. (Vol. II. pag. 182).

Disposizioni per reprimere l'abuso di aprire pubblica spezieria in qualunque comune dello Stato. (Vol. VI. pag. 108).

FERIE. Vedi *Feste.*

FERITE. Le ferite semplici entrano nella classe dei delitti maggiori. (Vol. V. pag. 477).

Pena per le ferite secondo la loro qualità. (Vol. V. pag. 568).

FERRO. Disposizioni sulla circolazione del ferro semi-grezzo, introdotto e daziato nelle provincie dell'Adriatico. (Vol. III. pag. 141).

FESTE. Non si eseguiscono citazioni nei dì festivi senza il permesso dell'Autorità ecclesiastica. (Vol. V. pag. 69).

Regole di procedura per le ferie, e dilazioni nell'esecuzione de' giudicati civili. (Vol. V. p. 130).

Non vi sono ferie per le cause criminali, e di commercio. (Vol. V. pag. 579).

FIDECOMMESSO. Disposizione sull'ipoteca, ed iscrizione de' fidecommessi. (Vol. IV. pag. 130).

Regole sulla radiazione dei vincoli di fidecommessi. (Vol. IV. pag. 137).

Motu-proprio di Leone XII. che dà facoltà

di comprendere nel vincolo fidecommissario le gioje, gli ori, gli argenti lavorati, ed altri oggetti preziosi. (Vol. IV. pag. 178).

Fieno e paglia. Misure di sicurezza nella reposizione e vendita delle paglie e del fieno. (Vol. V. pag. 607).

Indicazione dei periti addetti alle ricognizioni dei fienili, e del fieno che vi si ripone. (Vol. V. pag. 612).

Fiera di senigallia. Tribunale temporaneo di commercio stabilito in Senigallia per la fiera; sua forma, e giurisdizione. (Vol. I. pag. 121).

Regolamento sulla fiera franca di Senigallia. (Vol. III. pag. 127).

Disposizioni date per allargare la franchigia della fiera sotto il Tesorierato Ruffo il 26 febbrajo 1787. (Vol. III. pag. 455).

Motu-proprio di Pio VII. dei 22 luglio 1818 sulla durata della fiera. (Vol. III. pag. 453).

Regole sull'assegna e tassazione dei generi nazionali condotti nella fiera. (Vol. III. pag. 132 e 468).

Divieto dell'introduzione in fiera delle spille. (Vol. III. pag. 138).

Abolizione della pesa coattiva in Senigallia, e norme sulla pesa facoltativa. (Vol. III. pag. 469).

Visita personale all'uscire delle porte di Senigallia in tempo di fiera. (Vol. III. pag. 477).

Fiere. Le cause di fiere o mercati si giudicano

dai governatori locali, ove non esiste tribunale di commercio. (Vol. V. pag. 8).

Forma con cui giudicano i giudici di commercio, o chi ne fa le veci le vertenze nelle fiere. (Vol. V. pag. 93).

Riattivazioni, limitazioni e nuove concessioni di fiere nelle diverse comunità dello Stato a tutto l'anno 1833. (Vol. VI. pag. 1).

Finanza. Il corpo delle guardie di finanza è diretto a forma del regolamento dei 24 ottobre 1827. (Vol. I. pag. 297).

Quantità e diritti delle giubilazioni delle guardie, ed aumento di un quarto a favore di quelle a cavallo. (Vol. I. pag. 298).

Ritenghi a titolo di giubilazione. (Vol. I. p. 300). Vedi meglio *Giubilazioni.*

Istituzione ed attribuzioni del consultore legale della finanza. (Vol. III. pag. 20).

Fiscali. Vedi *Procuratori fiscali.*

Fisco. Giudizj di prima istanza nelle cause fiscali. (Vol. V. pag. 34).

Giudizj in appello. (Vol. V. pag. 35).

Procedura, che prescrivevasi nelle cause fiscali dal regolamento del 31 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 146).

Regole da osservarsi nelle cause del fisco contro gli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 466).

Fiumicino. Istituzione e giurisdizione del giusdicente di Fiumicino. (Vol. V. pag. 446).

Flagrante delitto. Regole di procedura pei casi di flagrante delitto. (Vol. V. pag. 204).

Fontane. Disposizioni per la polizia e conservazione delle pubbliche fontane soggette alla giurisdizione del Magistrato romano. (Vol. V. p. 631).

Fornari. Divieto di aumentare il prezzo del pane in ciascuna settimana. (Vol. II. pag. 48).

Bollazione del pane. (Ivi).

Franchigia. Ripristinazione delle visite personali nelle città franche, ed in Senigallia in tempo di fiera. (Vol. III. pag. 477).

Frosinone. Riunioni di alcuni comuni della Comarca alla Delegazione di Frosinone, e commissione per liquidare gl'interessi fra questa e la Legazione di Velletri. (Vol. VI. pag. 450).

Fuga. Procedura in caso di fuga di arrestati o condannati. (Vol. V. pag. 259).

Fuligno. Erezione di un nuovo tribunale di prima istanza in Fuligno. (Vol. V. pag. 315).

Funzioni sacre. Pena pel perturbamento dei riti ecclesiastici. (Vol. V. pag. 524).

Furto. Giudizio di furto commesso da suddito pontificio in dominio estero, qualora porti nello Stato gli oggetti furtivi. (Vol. V. pag. 175).

Pene contro i furti e loro divisione. (Vol. V. pag. 571).

G

Galera. Pene pei delitti, che si commettono nelle galere. (Vol. V. pag. 518).

La galera perpetua importa la morte civile. (Vol. V. pag. 521).

Gradi di questa pena quando è temporanea. (Ivi).

Gallerie. Vedi *Musei*.

Giubilazioni. Regolamento sulle ritenute dei soldi per la cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 44).

Ritenzione di una mesata per l'ammissione agl'impieghi, e di mezza mesata per l'avanzamento in dodici rate. (Vol. I. pag. 45).

I ruoli presentati nel gennajo 1833 formano la base del titolo della giubilazione. (Ivi).

Versamento delle ritenute mensili, e ruolo semestrale consuntivo dei versamenti seguiti da farsi da ciascun dicastero. (Vol. I. pag. 46).

Conti fra la cassa delle giubilazioni, tesoreria e casse camerali. (Vol. I. pag. 47).

Il Governo supplisce ai fondi mancanti alla cassa delle giubilazioni. (Vol. I. pag. 48).

Monsignor Governatore di Roma pei carabinieri, e Monsignor Presidente delle armi per le altre truppe presentano al consiglio di liquidazione le istanze per le giubilazioni militari. (Vol. I. pag. 51).

Le medesime Autorità possono appellare alla congregazione di revisione dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 52).

Gli assegni pel ritiro degli officiali del corpo de' carabinieri sono regolati a forma degli articoli 219 al 223 del regolamento del 22 ottobre 1816. (Vol. I. pag. 58 e 146). Vedi meglio *Carabinieri.*

Quelle degli altri militari dal motu-proprio del 30 gennajo 1822. (Vol. I. pag. 58 e 217). Vedi meglio *Armi.*

I militari perdono la giubilazione 1.° per rientrare in servigio militare o civile di equivalente soldo; 2.° per servigio prestato all'estero; 3.° per dimora fuori dello Stato; 4.° per pena afflittiva ed infamante. (Vol. I. pag. 228).

Persone che hanno diritto alla pensione per morte dei militari, e quantità della medesima. (Ivi).

Quando possono ammettersi a pensione le madri. (Vol. I. pag. 229).

Documenti necessarj per ottenere le pensioni militari. (Vol. I. pag. 231).

La diserzione toglie ogni diritto alle pensioni, e così la dimissione, e l'espulsione dal servigio. (Vol. I. pag. 233).

Si diminuisce il ratizzo delle pensioni militari nel caso, che la cassa non sia capace di sostenerne l'intera prestazione. (Ivi).

Per le guardie di finanza alle quali è applicabile il regolamento del 24 ottobre 1827, si accorda la giubilazione dai cinque ai dieci anni del terzo del soldo; dai dieci ai quindici della metà; dai quindici ai venti di due terzi; dai venti ai venticinque di tre quarti; dai venticinque ai trenta dell'intero soldo. (Vol. I. pag. 297).

Caso, nel quale non si calcolano gli anni passati nel servigio di altr'arma da cui siasi passato a quella delle finanze. (Vol. I. pag. 298).

Aumento di un quarto nelle giubilazioni a favore delle guardie di finanza a cavallo. (Vol. I. pag. 299).

Ritenghi sui soldi delle guardie, e loro ispettori per le giubilazioni. (Vol. I. pag. 300).

Pio VII. istituì la cassa delle giubilazioni col motu-proprio del 26 febbrajo 1817, modificato da Leone XII. col motu-proprio del 1 maggio 1828. (Vol. I. pag. 301).

Rata di rilascio sui soldi mensili per giubilazione. (Vol. I. pag. 303).

Rilascio di una mensualità per ammissione, e di mezza mensualità per avanzamento d'impiego. (Ivi).

I giubilati prosieguono il rilascio a beneficio delle pensioni dei loro parenti. (Vol. I. pag. 304).

Si prosiegue il rilascio anche pei posti d'impiego temporaneamente vacanti. (Ivi).

Quantità ed estremi delle giubilazioni civili in ragione degli anni di servigio. (Vol. I. pag. 305).

Casi di giubilazione per impotenza fisica di continuare il servigio. (Vol. I. pag. 306).

Regole sugli anni prestati in servigio dei regimi di occupazione, e decimi a favore degl'impiegati del Governo italico. (Vol. I. pag. 307).

Titoli, pei quali si perde il diritto alla giubilazione. (Vol. I. pag. 308).

Metodo di riparto delle pensioni alle famiglie degl'impiegati civili. (Ivi).

I matrimonj contratti soltanto per far godere la vedova della pensione non danno diritto alla medesima. (Vol. I. pag. 309).

Come cessano le pensioni. (Vol. I. pag. 310).

Imputazione del frutto dei beni patrimoniali a diminuzione delle pensioni. (Vol. I. pag. 311).

L'eccedenza del fondo per pensioni e giubilazioni è da imputarsi nell'art. *Imprevisti* del preventivo. (Vol. I. pag. 59).

Norme sulle pensioni e gratificazioni degl'impiegati italici delle provincie di seconda ricupera. (Vol. I. pag. 152).

Forma e consegna delle cartelle pel pagamento delle pensioni degl'impiegati italici nelle provincie suddette. (Vol. I. pag. 155).

Modo di liquidare le gratificazioni, ossiano decimi di onorario dovute agl'impiegati nel regno d'Italia; consegna ed estinzione delle relative cartelle. (Vol. I. pag. 163).

Norme pei sequestri e cessioni di giubilazioni e pensioni. (Vol. I. pag. 70).

Giubilazioni e pensioni dei bersaglieri pontificj. (Vol. I. pag. 76).

Norme per le giubilazioni dei professori delle università. (Vol. II. pag. 205).

Disposizioni sulle giubilazioni degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 293).

Ritenuta a favore del Governo su tutte le pensioni e giubilazioni. (Vol. VII. pag. 10).

I medici di condotta sono obbligati a visitare gratuitamente, e certificare lo stato di salute degl'impiegati che dimandano la giubilazione. (Vol. VII. pag. 21).

Declaratoria sulle ritenute da farsi a favore della cassa delle giubilazioni. (Vol. VII. pag. 30).

Istruzioni sui documenti concernenti gl'impiegati defunti o da giubilarsi. (Vol. VII. pag. 34).

Giudice delle mercedi. Vedi *Mercedi. Senatore di Roma.*

Giudici criminali. Atti intermedj fra la chiusura del processo ed il giudizio. (Vol. V. pag. 235).

Proposizione e discussione delle cause capitali. (Vol. V. pag. 239).

Modo di procedere alla decisione delle cause. (Vol. V. pag. 246).

Appello delle cause capitali. (Vol. V. pag. 250).

Giudizj speciali secondo la diversa qualità dei delitti, e degl'inquisiti. (Vol. V. pag. 253).

Dei casi, nei quali l'azione civile sospende la criminale e viceversa. (Vol. V. pag. 275).

Giudici privativi. Abolizione dei giudici particolari o privativi. (Vol. V. pag. 7).

Giudici supplenti. Disposizioni sui giudici supplenti. (Vol. V. pag. 2).

Modo del pagamento delle diete dovute ai giudici supplenti nei giorni di effettivo servigio. (Vol. V. pag. 431).

Declaratoria sull'obbligo dei giudici supplenti di assistere i tribunali, e sulle loro diete nei giorni di servigio. (Vol. V. pag. 582).

Giudiziario. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile. (Vol. V. pag. 2). Vedi meglio *Tribunali.*

I giudici non possono denegare giustizia a motivo di oscurità o difetto di legge, ma possono dimandare schiarimenti al Sovrano. (Vol. V. pag. 150).

Regole sui giudizj degli stranieri contro persone domiciliate nello Stato, ed esecuzione dei giudicati in paese straniero. (Vol. V. pag. 153).

Azioni civili o criminali quando competano, e come si esercitino. (Vol. V. pag. 155).

Gradi di giurisdizione nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 156).

Modo di proporre e definire i dubbj sull'interpretazione del nuovo regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Cauzione da darsi dagli stranieri che intentano giudizio contro gli statisti. (Vol. V. pag. 402).

Norme sull'amministrazione, ed erogazione degli assegni a titolo di spesa di officio in favore dei magistrati dell'ordine giudiziario. (Vol. V. pag. 461).

Come si supplisce alla mancanza del numero dei giudici prescritto dalla legge nei giudizj civili e criminali. (Vol. V. pag. 60).

Determinazione de' casi, ne' quali è permesso ai giudici astenersi dal giudicare in cause di loro competenza. (Vol. V. pag. 663).

Giuoco. Pene pei giuochi vietati. (Vol. V. pag. 562).

Gonfalonieri. Limite della loro giurisdizione economica nelle cause civili. (Vol. V. pag. 31).

Estensione di tale giurisdizione ai priori. (Vol. V. pag. 388).

Forma di esercitare la giurisdizione medesima. (Vol. V. pag. 389).

Il gonfaloniere cogli anziani forma la magistratura comunale. (Vol. VI. pag. 131).

Come si rinnuovano le magistrature. (Ivi).

Qualità che si richiedono nei gonfalonieri. (Vol. VI. pag. 132).

Modo con cui si prende il possesso pei gonfalonieri e priori assenti o infermi. (Vol. VI. pag. 438 e 483).

Governatore di roma. Vedi *Governo*.

Governatori. Attribuzioni in materia giudiziaria dei governatori. (Vol. V. pag. 7).

Quando determinano le cause di fiere o mercati. (Vol. V. pag. 8).

Forma dei giudizj dei governatori nelle cause non maggiori di scudi 200. (Vol. V. pag. 71).

Quali eccezioni sono di ostacolo alla dimanda in giudizio. (Vol. V. pag. 74).

Delle cause di alimenti e mercedi. (Vol. V. pag. 75).

Delle cause di danno dato. (Vol. V. pag. 76).

Cause di sommarissimo possessorio. (Vol. V. pag. 79).

Competenza dei governatori nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 159).

Istruzioni ai governatori sulla cessata giurisdizione criminale dei podestà. (Vol. V. pag. 373).

Regole per tassare l'onorario de' procuratori nei giudizj innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 382).

Da quali autorità debbano i governatori riportare licenza per assentarsi dalla loro residenza. (Vol. V. pag. 397).

Deputazione dei supplenti dei governatori, e loro onorario. (Vol. V. pag. 442).

Le cause particolari dei governatori ed altri giusdicenti, le quali sarebbero di competenza del proprio foro, si portano innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 584).

Dichiarazione sul magistrato competente a giu-

dicare le cause portate innanzi i governatori, quando questi se ne astengono. (Vol. V. pag. 586).

I governatori di primo e second'ordine dipendono negli affari amministrativi e di polizia dai Legati o Delegati. (Vol. VI, pag. 125).

Governo, tribunale di roma. Giudica in secondo grado le cause criminali definite in primo grado dai governatori della comarca. (Vol. V. pag. 161).

Giudica ancora in revisione le controversie, ed istanze delle stesse cause della comarca. (Vol. V. pag. 162).

Giurisdizione cumulativa in Roma. (Ivi).

Composizione della congregazione del Governo. (Vol. V. pag. 163).

Ha cumulativa giurisdizione col Vicariato per delitti comuni commessi dagli ecclesiastici. (Vol. V. pag. 305).

Giurisdizione di Monsignor Governatore e sua commissione nelle vertenze sui pubblici spettacoli. (Vol. V. pag. 396).

Monsignor Governatore è il capo del corpo de' vigili o pompieri e lo dirigge tanto nell'amministrativo, che nel disciplinare sotto la dipendenza della Segreteria di Stato. (Vol. V. pag. 622 e 677).

Grascia. Vedi *Annona*.

Grassazione. Come si punisce. (Vol. V. p. 575).

Grazie. Diritto di far grazia riservato al solo Sovrano. (Vol. V. pag. 302).

Come si eseguiscono le grazie. (Vol. V. p. 303).

Si decade dalle medesime non costituendosi entro tre mesi. (Vol. V. pag. 303).

La grazia non pregiudica l'azione per la rifazione de' danni cagionati dal delitto. (Vol. V. pag. 520).

Guardie di finanza. Vedi *Finanza*.

I

Idrofobia. Vedi *Cani*.

Immunità' ecclesiastica. Privilegj e forme dell'esigenza delle tasse pubbliche dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 1 e 363).

Regole sull'immunità ecclesiastica relativamente ai giudizj criminali. (Vol. V. pag. 277).

Conferma dei privilegj degli ecclesiastici negli atti criminali. (Vol. V. pag. 307).

Quali delitti tolgano il diritto d'immunità, e come si procede all'estrazione da'rei dai luoghi immuni. (Vol. V. pag. 308).

La s. congregazione dell'immunità è incaricata di concedere facoltà annuale alle commissioni dei comuni per esigere i dazj comunali dagli ecclesiastici. (Vol. VI. pag. 467).

Impiegati. Rilascio a favore della cassa delle giubilazioni di una mesata di soldo per ammissione ad impiego, e di mezza mensualità per avanzamento da soddisfarsi in dodici rate. (Vol. I. p. 45).

Regolamento sulle giubilazioni. (Vol. I. p. 301). Vedi meglio *Giubilazioni*.

I sopranumeri non computano gli anni dell'alunnato a loro favore per le giubilazioni, a meno che non prestino servigio attivo e continuato. (Vol. I. pag. 306).

Sospensione, espulsione e riabilitazione d'impiego, come influiscano sul computo degli anni nelle giubilazioni. (Vol. I. pag. 307).

Le paghe o pensioni degl'impiegati non sono sequestrabili, che per la sesta parte. (Vol. I. pag. 71 e 72).

Approvazione del metodo tenuto dalla tesoreria sulla distribuzione delle quote sequestrabili sugli assegni degl'impiegati. (Vol. V. pag. 505).

Accrescimento di un anno di pena pel delitto di calunnia a carico degl'impiegati che l'accreditano col loro ministero. (Vol. V. pag. 540).

Gradi di pene per le concussioni degl'impiegati e pubblici funzionarj, e per l'abuso di autorità. (Vol. V. pag. 547).

Pena dell'interdizione dai pubblici impieghi perpetua o temporanea. (Vol. V. pag. 521).

Pene pei delitti commessi contro i magistrati primarj. (Vol. V. pag. 527).

Divieto ai Capi di dicastero di accordare agl'impiegati dipendenti pensioni, sussidj ed aumenti di soldo dovendosene rimettere le istanze ai dicasteri a ciò stabiliti. (Vol. VII. pag. 7).

Le istanze per gratificazioni ed anticipazioni di soldo debbono essere trasmesse al consiglio di liquidazione del debito pubblico. (Vol. VII. pag. 8).

Ritenuta ordinata dal Governo sugli onorarj, pensioni e giubilazioni degl'impiegati. (Vol. VII. pag. 10).

Regolamento sugl'impieghi, orario degli officj e requisiti per avere impieghi. (Vol. VII. pag. 13).

Fondo di riserva da aggiungersi ai preventivi per straordinarie gratificazioni per servigj rigorosamente straordinarj negl'impiegati. (Vol. VII. pag. 19).

I medici di condotta debbono prestarsi gratuitamente a visitare, e certificare lo stato di salute degl'impiegati, a titolo di giubilazione. (Vol. VII. pag. 21). Vedi *Giubilazioni.*

Dichiarazione sulla ritenuta sul soldo degl'impiegati a titolo di giubilazione. (Vol. VII. pag. 30). Vedi *Giubilazioni.*

Disposizioni intorno alle percezioni accessorie sotto diversi titoli ai soldi degl'impiegati. (Vol. VII. pag. 31).

Istruzioni sui documenti relativi agl'impiegati defunti, o da giubilarsi da trasmettersi al consiglio di liquidazione del debito pubblico. (Vol. VII. pag. 34).

Impunita'. Riserva al Sovrano della concessione d'impunità. (Vol. V. pag. 284).

Regole sulla forma della dimanda d'impunità. (Vol. V. pag. 285).

Condizioni, ed accettazione dell' impunità. (Vol. V. pag. 286).

Quando si decade dall' impunità. (Vol. V. pag. 287).

Incendio. Pena pel delitto d' incendio. (Vol. V. pag. 557).

Incompetenza. Come si procede a titolo d' incompetenza nei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 175).

Industria manifatturiera ed agricola. Somma da prelevarsi dal prodotto dei dazj sull' introduzione delle merci estere per incoraggire le fabbriche e manifatture nazionali. (Vol. III. pag. 88).

Disposizioni sulla proprietà delle invenzioni e scoperte in fatto d'arti ed agricoltura. (Vol. VI. pag. 47 e 478).

Infanticidio. Pena per l'infanticidio, e l'esposizione dei fanciulli. (Vol. V. pag. 566). Vedi *Omicidio.*

Ingaggiamento. Pena per gl'ingaggiatori alla milizia estera, e per l'ammasso d'armi e munizioni per l'estero. (Vol. V. pag. 535).

Ingegneri. Requisito della laurea in filosofia e matematica necessario per l'esercizio dell'arte dell'architetto e dell' ingegnere. (Vol. II. pag. 212).

Ordine degli studj nelle scuole proprie in questa professione. (Ivi).

Disposizioni sui professori nella scuola degl'ingegneri. (Vol. II. pag. 213).

Patenti di esercizio degl'ingegneri, agrimensori e misuratori di fabbriche. (Vol. II. pag. 215).

Qualità, e doveri degl'ingegneri del censo. (Vol. II. pag. 239). Vedi meglio *Censimento.*

Attribuzioni degl'ingegneri nella direzione dei lavori delle strade nazionali. (Vol. IV. pag. 219).

Istituzione e regolamento del corpo degl'ingegneri pontificj. (Vol. IV. pag. 275).

Istruzioni per gl'ingegneri in capo sull'esercizio delle loro funzioni. (Vol. IV. pag. 461).

Norme pei subalterni del corpo degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 498).

Quadro degl'indennizzi fissi dovuti agl'ingegneri per spese di officio, viaggi e diarie. (Vol. IV. pag. 538).

Ingiurie. Divisione delle ingiurie, e loro pene. (Vol. V. pag. 570).

Pena per l'ingiurie in odio di officio. (Vol. V. pag. 538).

Inquisizione fiscale. Quando e come ha luogo nei processi criminali. (Vol. V. pag. 184).

Interdizione dei diritti civili. Vedi *Diritti civili.*

Invenzioni. Vedi *Industria.*

Ipoteche. Annullazione di tutte le ipoteche prese sui beni avocati dal governo italico per crediti e titoli anteriori all'avocazione stessa. Forma sommaria per far eseguire la radiazione di tali ipoteche. (Vol. I. pag. 277).

Spiegazioni sulle leggi ipotecarie. (Vol. IV. pag. 57).

Modificazioni al motu-proprio di Leone XII. del 30 gennajo 1828 sul sistema ipotecario. (Vol. IV. pag. 109).

Motu-proprio sopraccitato. (Vol. IV. pag. 111).

I contratti stipolati all'estero non danno titolo d'imporre ipoteca sui beni dello Stato. (Vol. IV. pag. 114).

Regole sulle trascrizioni. (Vol. IV. pag. 129 e 161).

Disposizioni sulle iscrizioni di vincolo di fidecommisso. (Vol. IV. pag. 130).

Sull'estinzione, cancellamento e riduzione delle ipoteche e delle iscrizioni ipotecarie. (Vol. IV. pag. 133 e 161).

Effetti delle ipoteche contro i terzi possessori, e della manicra di purgare i fondi. (Vol. IV. pag. 139).

Formalità da osservarsi negli officj delle ipoteche sulle subaste degl'immobili. (Vol. IV. p. 143).

Responsabilità dei conservatori delle ipoteche, e forma dei loro registri. (Vol. IV. pag. 145 e 163).

Tasse ed emolumenti di officio delle ipoteche. (Vol. IV. pag. 149).

Giurisdizione degli officj delle ipoteche e dei conservatori. (Vol. IV. pag. 152).

Regolamento disciplinare sulle iscrizioni ipotecarie. (Vol. IV. pag. 155).

Specifica delle tasse ed emolumenti di officio per le ipoteche. (Vol. IV. pag. 175).

Conservatoria delle ipoteche in Foligno eretta dopo l'istituzione del tribunale in quel circondario. (Vol. IV. pag. 59).

Idem nella città di Norcia. (Vol. IV. pag. 60).

Cessazione della giurisdizione di monsig. Prefetto degli archivj nei giudizj per cause ipotecarie. (Vol. IV. pag. 62).

Disposizioni generali e misure transitorie relative alla riforma del regime ipotecario a norma della notificazione dei 24 dicembre 1832. (Vol. IV. pag. 64).

Le azioni relative al sistema ipotecario s'introducono nel tribunale dell'officio ov'esistono le iscrizioni. (Vol. V. pag. 58).

Istruzione pubblica. Disposizioni particolari sull'istruzione pubblica, per provvedere alle straordinarie circostanze dell'anno 1831. (Vol. II. pag. 1).

Sospensione dei concorsi per la nomina alle cattedre vacanti. (Vol. II. pag. 2).

Costituzione di Leone XII. sul retto ordinamento degli studj nello Stato Pontificio. (Vol. II. pag. 137).

Forma e giurisdizione della congregazione degli studj. (Vol. II. pag. 139).

Divisione e forma delle università. (Vol. II. pag. 141).

Dei collegj e corpi collegiali delle università. (Vol. II. pag. 144).

Dei professori e loro elezione. (Vol. II. p. 147).

Regole per le scuole pubbliche fuori dell'università. (Vol. II. pag. 157).

Dei gradi delle università, lauree e matricole. (Vol. II. pag. 167).

Matricole di esercizio di medicina o chirurgia. (Vol. II. pag. 179).

Idem per la farmacia. (Vol. II. pag. 182).

Amministrazione dei beni addetti all'istruzione pubblica nelle communità dello Stato. (Vol. II. pag. 189).

Premj pei professori, che colle opere pubblicate rendono onore alle università. (Vol. II. p. 191).

Regolamento per le scuole private. (Vol. II. pag. 196).

Giubilazioni dei professori. (Vol. II. pag. 205).

Lauree e magisteri necessarj per l'esercizio di giudice, cancelliere e difensore criminale. (Vol. II. pag. 206).

Regole sulle matricole per l'esercizio della bassa chirurgia. (Vol. II. pag. 207).

Sulle lauree di filosofia. (Vol. II. pag. 211).

Scuol per gl'ingegneri. Vedi *Ingegneri.*

Del collegio e studj di filologia. (Vol. II. pag. 216).

Ordinamenti sull'elezione dei dottori di collegio e sulle cancellerie delle università. (Vol. II. pag. 219).

Invalidità delle lauree, che suolevansi confe-

rire per privilegio da alcune famiglie. (Vol. II. pag. 224).

Conferma del privilegio dei protonotarj apostolici in conferire le lauree. (Vol. II. pag. 225).

Limitazioni dell'autorità vescovile sulle scuole. (Vol, II. pag. 226).

Dichiarazioni dell'officio delle magistrature sulle scuole comunali. (Vol. II. pag. 227).

Regole per le scuole delle maestre pie. (Vol. II. pag. 233),

Provvedimenti sulle scuole elementari di filosofia, e regole pel baccellierato in filosofia. (Vol. II. pag. 14).

Conferma delle condizioni, che si vogliono adempite dagli studenti per le lauree e matricole. (Vol. II. pag. 18).

Istruzione e scuole degl'ingegneri. (Vol. IV. pag. 290).

L

Lasciapassare. Deposito da lasciarsi dai viaggiatori benchè muniti di lasciapassare, quando siano vincolati della visita in casa. (Vol. III. pag. 164).

Lauree dottorali. Vedi *Istruzione pubblica.*

Legazioni. Organizzazione stabile del Governo delle Legazioni. (Vol. VI. pag. 117).

Lenocinio. Questo delitto a quali pene è sottoposto. (Vol. V. pag. 545).

Lesa maesta'. Particolare procedura pei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 269).

Particolar giurisdizione della consulta in tali cause. (Ivi).

Non si ammette confronto di testimonj. (Vol. V. pag. 270).

La discussione di tali cause può farsi entro le carceri. (Ivi).

Sentenza e caso di appello o revisione. (Ivi).

Pena della confisca dei beni, come e quando si eserciti nei delitti di lesa maestà. (Vol. V. pag. 526).

Enumerazione dei delitti di lesa maestà, e rispettive pene. (Ivi).

Lettere di cambio. Forma delle lettere di cambio. (Vol. I. pag. 349).

Provvista dei fondi per pagamento di cambiali. (Vol. I. pag. 350).

Dell'accettazione. (Ivi).

Girate delle cambiali. (Vol. I. pag. 353).

Garanzia di cambiale per accollo. (Vol. I. pag. 354).

Del pagamento delle cambiali, e casi di smarrimento. (Vol. I. pag. 355).

Obblighi del presentatore della cambiale, e protesti. (Vol. I. pag. 358).

Formalità ed effetti del ricambio. (Vol. I. pag. 361).

Dei pagherò all'ordine. (Vol. I. pag. 362).

Prescrizione delle lettere di cambio. (Vol. I. pag. 363).

Pena per l'abbrugiamento o distruzioni di cambiali e carte di banca. (Vol. V. pag. 560).

Liberazione delle molestie. Avanti qual tribunale debba portarsi quest'azione. (Vol. V. pag. 60).

Liquidazione. Vedi *Consiglio di liquidazione.*

Locandieri. Pene contro i locandieri, che non denunciano i delitti commessi nei loro alberghi od osterie entro 24 ore. (Vol. V. pag. 546).

Obbligo di dare assegne dei forastieri alla polizia. (Vol. V. pag. 605 e 664).

Loreto. Giurisdizione del foro lauretano, e composizione de' suoi giusdicenti. (Vol. V. pag. 421).

Luoghi di monte. Regole per la liquidazione dei luoghi di monte non estinti dal governo francese. (Vol. I. pag. 143).

Modo di eseguire il rimborso all'erario dei luoghi di monte spettanti alle comunità. (Vol. I. pag. 185).

Luoghi sacri. Vedi *Chiese.*

Lupi. Imposta temporanea aggiunta alla dativa reale sui fondi rustici dell'agro romano per la distruzione dei lupi. (Vol. VI. pag. 21 e 475).

M

Macellari. Obblighi dei macellari nel consegnare i grassi allo squaglio camerale del sevo. (Vol. II. pag. 32). Vedi meglio *Sevo*.

Macinato. Ripristinazione del dazio del macinato al saggio in cui era prima della diminuzione del 19 febbrajo 1831. (Vol. III. pag. 163).

Disposizioni per le farine o paste di grani esteri che si riestraggono fuori di Stato. (Vol. III. pag. 541).

Cautele sulla circolazione dei cereali, che dall'estero si recano a macinare nelle mole dello Stato. (Vol. III. pag. 184).

Maestre pie. Istituzione delle maestre pie diffusa in tutto lo Stato. (Vol. II. pag. 233).

Magazzinaggio. Vedi *Dogane*.

Maggiordomato. Dichiarazione sulla giurisdizione civile e criminale di Monsignor Maggiordomo. (Vol. IV. pag. 7).

Mano regia a favore del Maggiordomato, e diritto di visare tutti gli atti giudiziali a carico di persone domiciliate nei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 8).

Sistemazione economica dei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 9).

Rendite appartenenti ai sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 19).

Spese annesse all'amministrazione dei sacri palazzi. (Vol. IV. pag. 22).

Regolamento pei musei e gallerie pontificie. (Vol. IV. pag. 43 e 51).

Disposizioni sulla custodia dell'archivio dei maestri delle cerimonie pontificie. (Vol IV. pag. 47).

Giurisdizione criminale del tribunale del Maggiordomato. (Vol. V. pag. 163 e 164).

MAGISTRATI. Vedi *Impiegati.*

MAGISTRATURA. Vedi *Comunità. Gonfalonieri.*

MANIFATTURA. Vedi *Industria.*

MANO-REGIA. Competenza della mano-regia a favore del Maggiordomato. (Vol. IV. pag. 8).

Regole di procedura per l'esecuzione della mano-regia. (Vol. V. pag. 146).

Non si ammette eccezione alcuna sospensiva la mano-regia presso i tribunali, fuorchè la prova in iscritto del seguito pagamento. (Vol. V. pag. 441).

Formalità prescritte per l'esecuzione della mano-regia contro gli ecclesiastici. (Vol. V. p. 466).

Conferma del privilegio della mano-regia all'università degli ebrei. (Vol. V. pag. 486).

Conservazione del detto privilegio agli esattori comunali. (Vol. VI. pag. 436).

MARINARI. Arruollamento dei marinari e gente di equipaggio. (Vol. I. pag. 377).

MATRICOLE. Vedi *Istruzione pubblica. Medici.*

Medici. Composizione dei collegj medici. (Vol. II. pag. 145).

Condizioni, colle quali possonsi ammettere i medici esteri ad esercitare nello Stato Pontificio. (Vol. II. pag. 167).

Regole sulle matricole di libero esercizio di medicina e chirurgia. (Vol. II. pag. 179 e 207).

Obbligo dei medici di denunciare malattie, o morti provenienti da delitto. (Vol. V. pag. 186).

Pena per l'omissione di tali denuncie. (Vol. V. pag. 546).

Dichiarazione sui voti medico-forensi che si commettono dai capi dei tribunali di Roma al collegio medico-chirurgico della Sapienza, pei quali occorre la licenza dell'Eminentissimo Arcicancelliere dell'Università. (Vol. V. pag. 596).

Visita gratuita che debbono fare i medici condotti agl'impiegati, che dimandano giubilazione. (Vol. VII. pag. 21).

Mendicita'. Divieto di mendicare per le strade di Roma. (Vol. V. pag. 606).

Mercedi. Avanti quali tribunali si possono introdurre le azioni per mercedi e salarj. (Vol. V. pag. 59).

Forma di procedura per le suddette cause innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 75).

La giurisdizione del giudice delle mercedi in Roma è limitata alle cause non maggiori di scudi 200. (Vol. V. pag. 377).

Militari. Vedi *Armi.*

Mole, molini. Rescritto di Leone XII. che ripristina la giurisdizione di Monsignor Tesoriere generale sulle mole e molini da costruirsi di concerto colla prefettura delle acque. (Vol. IV. pag. 281).

Moneta falsa. I periti dei corpi di delitto per moneta falsa sono i soli saggiatori delle pubbliche zecche. (Vol. V. pag. 194).

Pene pei delitti di moneta falsa. (Vol. V. pag. 551).

Monte di pieta'. I versamenti delle ritenzioni per giubilazioni civili si fanno al sacro monte di pietà cui n'è affidata la cassa. (Vol. I. pag. 304).

Discipline sui rigattieri, e sui pegni da recarsi al sacro monte di pietà. (Vol. III. pag. 26).

Emolumenti permessi ai rigattieri per l'agenzia de' pegni. (Vol. III. pag. 395).

Monte napoleone. Liquidazione e pagamento delle passività della cassa d'ammortizzazione del monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 161).

Proclama delle Sovranità interessate sulla liquidazione de' boni e rescrizioni del monte Napoleone. (Vol. I. pag. 165).

Pagamento delle rendite perpetue sul monte Napoleone intestate ad esteri assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 174).

Atto di riparto delle passività del monte Na-

poleone ed altri debiti assunti dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 197).

Emissione dei certificati di credito delle rendite perpetue del monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio. (Vol. I. pag. 284).

Riduzione delle tasse ad un terzo di scudo a scudi 100 a favore del censore, ed agenti di cambio per le contrattazioni delle cartelle delle rendite del detto monte. (Vol. I. pag. 285).

Assunzione, e pagamento delle passività del monte Napoleone non iscritte ai 20 aprile 1814 condivise nel primo atto di riparto. (Vol. I. pag. 288).

Idem delle passività condivise nel secondo atto di riparto. (Vol. I. pag. 312).

Idem del terzo riparto. (Vol. I. pag. 321).

Riunione delle rendite perpetue provenienti dal monte di Milano a quelle consolidate (Vol. I. pag. 74).

Monumenti pubblici. Pene pei danni arrecati ai monumenti pubblici. (Vol. V. pag. 561).

Multe. In caso d'impotenza al pagamento, si scontano colla carcere in ragione di scudo 1 al giorno. (Vol. V. pag. 523).

Musei. Regolamento pei musei, e gallerie Pontificie. (Vol. IV. pag. 43).

Regole per la galleria Pontificia del Vaticano. (Vol. IV. pag. 51).

N

Nettezza pubblica di roma. Disposizioni sulla nettezza pubblica della città di Roma. (Vol. VI. pag. 73 e 481).

Nuove ingiunzioni sulla nettezza de'cortili, androni e cantine, a preservazione della pubblica salute. (Vol. VI. pag. 91).

Disposizioni sulla nettezza dei cortili, e sotterranei delle case di Roma. (Vol. VI. pag. 100).

Nettuno. I boschi di Nettuno furono assegnati a dote della cassa d'ammortizzazione. (V. I. p. 283).

Alienazione dei medesimi, e sostituzione di altre rendite a beneficio della cassa stessa. (Vol. I. pag. 6 e 12).

Noleggio. Vedi *Bastimenti*.

Norcia. Erezione di un tribunale di prima istanza in Norcia. (Vol. V. pag. 316).

Notari. Responsabilità dei notari per gli atti dei protesti delle cambiali, e registro particolare, che debbono tenere dei medesimi. (Vol. I. pag. 361).

Esame sulla idoneità di coloro, che concorrono ad esercitare il notariato da farsi nelle università. (Vol. II. pag. 183).

Motu-proprio di Pio VII. contenente le norme disciplinari sui notari, e gli archivj. (Vol. IV. pag. 182).

Regole sugli atti, loro firma, e matrice. (V. IV. pag. 186).

Regole sulle copie de'repertorj e loro custodia. (Vol. IV. pag. 90).

Requisiti, e modo da tenersi nella nomina dei notari. (Vol. IV. pag. 192).

Disposizioni sui notari ed archivj di Roma. (Vol. IV. pag. 198).

Onorarj competenti ai notari ed archivisti. (Vol. IV. pag. 199).

Tariffa degli atti notarili. (Vol. IV. pag. 201).

Dichiarazione sugli emolumenti dei notari sul rilascio delle copie autentiche dei loro atti. (Vol. IV. pag. 66).

Pene contro i notari per delazione di giuramento falso, o falsificazione degli atti. (Vol. V. pag. 542).

Nuoto. Vedi *Tevere*.

O

Offerte per gli appalti camerali. Vedi *Camera*.

Omicidio. Pene per gli omicidj. (Vol. V. pag. 562).

Ordine di s. gregorio. Istituzione dell'ordine equestre di s. Gregorio, suoi gradi ed insegne. (Vol. IV. pag. 1).

Osti. Vedi *Locandieri. Vino*.

P

Paghero'. Vedi *Lettere di cambio.*

Paglia. Vedi *Fieno.*

Paludi pontine. Vedi *Bonificazione pontina.*

Panni lani. L'incasso del dazio sull'introduzione dei panni esteri è addetto ad incoraggire l'industria nazionale dei panni secondo le norme da darsi da un'apposita commissione. (Vol. III. pag. 88).

Passaporti. Vedi *Polizia.*

Paternita'. Conservazione dei diritti paterni per procedere a correzione dei figli. (Vol. V. pag. 187).

Pazzia. Quando scusi i delitti. (Vol. V. pag. 516).

Pena. L'anno della pena temporanea è di dodici mesi. (Vol. V. pag. 523).

Commutazione di pena a motivo dell'età. (Vol. V. pag. 517).

Specie di pena capitale. (Vol V. pag. 521).

Pensioni. Vedi *Giubilazioni.*

Percettorie. Regolamento sulle percettorie delle tasse. (Vol. III. pag. 22).

Modificazione sull'itinerario e giorni di permanenza degli esattori nelle comuni. (Vol. III. pag. 32).

Periti. Nomina e procedura dei periti negli atti criminali. (Vol. V. pag. 202).

Modo di reprimere l'abuso di assumere più

di un perito nelle cause criminali senza necessità. (Vol. V. pag. 501).

Pena per le perizie false. (Vol. V. pag. 542).

PERQUISIZIONE. Procedura per le perquisizioni domiciliari, e sulle persone. (Vol. V. pag. 198).

Per la perquisizione domiciliare occorre un ordine espresso dal capo del tribunale. (Vol. V. pag. 199).

PESA, PESI E MISURE. Abolizione della pesa detta del popolo romano. (Vol. III. pag. 87).

Abolizione della pesa coattiva in Senigallia, e norme sulla pesa facoltativa. (Vol. III. pag. 469).

Attivazione della pesa volontaria in Roma. (Vol. III. pag. 143).

Termine perentorio alla bollazione dei pesi e misure. (Vol. III. pag. 160).

Regolamento sulla gabella del bollo dei pesi e misure in Roma ed agro romano. (Vol. III. pag. 484).

PESARO. Legazione. Vedi *Urbino*.

PESCARIA. Conferma e riforma del banco di pescaria per la vendita del pesce. (Vol. III. p. 151).

PETTINI. Privativa della fabbricazione e vendita dei pettini di unghie dei buoi e dei buffali entro la Delegazione di Benevento. (Vol. VI. pag. 28).

PIGNORAMENTI. Regole di procedura pei pignoramenti; e vendita degli effetti e dei fondi oppignorati. (Vol. V. pag. 138).

In quali depositerie debbano farsi gli atti d'in-

canto e delibera dei beni esecutati. (Vol. V. pag. 433).

Disposizioni risguardanti le depositerie e gli alberghi de' pubblici pegni nella comarca di Roma (Vol. VI. pag. 9).

Polizia. Organizzazione della polizia secondo l'editto della Segreteria di Stato del 23 ottobre 1816. (Vol. V. pag. 665).

Enumerazione delle arti, oggetti e persone, che debbono essere munite di speciale licenza della polizia. (Vol. V. pag. 670).

I passaporti e carte di polizia debbono soggiacere ad un pagamento. (Vol. V. pag. 671).

Disposizioni sul rilascio de' passaporti, ed assegna dei forastieri. (Vol. V. pag. 623).

Si esige il passaporto anche per chi viaggia o si trasporta da una Delegazione all'altra nell'interno dello Stato. (Vol. V. pag. 642).

Tasse dovute pei visti dei passaporti. (Vol. V. pag. 643).

Disposizioni di polizia sui teatri. (Vol. V. pag. 645).

Disposizioni intorno gli esteri, che si recano nei dominj pontificj, e degli statisti, che ne partono. (Vol. V. pag. 678).

La forza armata di polizia dipende dalle autorità civili ed ecclesiastiche, salva la disciplina appartenente al suo capo. (Vol. VII. pag. 46).

Norme provvisorie sulla forza suddetta, e sul

modo di contenersi per ricevere ed eseguire gli ordini delle autorità locali. (Vol. VII. pag. 47).

Polvere zolfurea. Vigilanza da osservarsi dalla polizia sui depositi, circolazione e vendita della polvere. (Vol. V. pag. 637).

Pompieri. Il corpo dei pompieri ossia vigili dipende dalla Segreteria di Stato col mezzo di Monsignor Governatore di Roma. (Vol. V. pag. 622 e 677).

Porti di mare. Disposizioni risguardanti le tasse marittime da pagarsi dai legni esteri nei porti pontificj. (Vol. VI. pag. 23).

Tasse pei legni inglesi e lucchesi. (Vol. VI. pag. 26).

Tassa-collatico in Civitavecchia per le spese del porto-franco. (Vol. VI. pag. 31). Vedi *Civitavecchia.*

Possessorio. Forma di giudizio nelle cause di sommarissimo possessorio. (Vol. V. pag. 79).

Precetti. Regole sui precetti, e sul modo di agire in caso di trasgressione. (Vol. V. pag. 291).

Prefettura degli archivj. Vedi *Archivj.*

Prefettura delle acque e strade. Vedi *Strade.*

Preventivo. Facoltà di eccedere il fondo assegnato nel preventivo per soddisfare le giubilazioni e pensioni in correnza dovendosi riportare l'eccedenza nell'articolo *Imprevisti* per tenerne conto nel preventivo dell'anno seguente. (Vol. I. pag. 59).

Preventivi dei lavori pubblici di acque e strade. Vedi *Strade. Ingegneri.*

Processanti. Vedi *Processi.*

Processi. Ministero incaricato della formazione dei processi. (Vol. V. pag. 169).

Parte che vi hanno i procuratori fiscali. (Vol. V. pag. 170).

Gli atti compilati in dominio estero sono validi se fatti secondo le leggi del dominio stesso. (Vol. V. pag. 174).

Regole sui processi in generale. (Vol. V. pag. 180).

Ordinatoria de' processi. (Vol. V. pag. 182).

Parte che vi ha l'aderente al fisco. (Vol. V. pag. 189). Vedi meglio *Aderente al fisco.*

Pubblicazione dei processi. (Vol. V. pag. 234).

Processi a titolo di ricriminazione o calunnia. (Vol. V. pag. 264). Vedi meglio *Calunnia.*

Come si proceda in caso di smarrimento o deperimento di processi. (Vol. V. pag. 267).

Quando, e con quali forme si spediscano i processanti commissarj. (Vol. V. pag. 282).

Delle spese, danni ed interessi, e del modo di ripeterli per processi criminali. (Vol. V. p. 297).

Procedura per l'eccezioni di nullità, e del ricorso in via di revisione. (Vol. V. pag. 300).

Declaratoria della Segreteria di Stato sulle spese di punitiva giustizia, processanti, cursori, periti, testimonj, accessi ec. (Vol. V. pag. 489).

Procuratori fiscali e camerali. Istituzione degli officj fiscali presso ogni tribunale dello Stato

sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere generale. (Vol. III. pag. 17).

Officio dei procuratori fiscali e loro cancellieri. (Vol. III. pag. 18).

Composizione dell'officio fiscale centrale in Roma. (Ivi).

Incompatibilità dell'officio di procuratore camerale e di giudice supplente. (Vol. III. pag. 54).

Parte, che hanno nella compilazione dei processi i procuratori fiscali criminali. (Vol. V. p. 170).

Loro istituzione presso ciascun tribunale. (Ivi).

Conferma delle attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma. (Ivi).

Appartiene ai procuratori fiscali dare le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze criminali. (Vol. V. pag. 294).

I procuratori camerali non sono tenuti alla produzione del mandato di procura *ad litem*. (Vol. V. pag. 386).

Procuratori particolari. Vedi *Curiali*.

Procure. Forma delle procure dei creditori esteri per far'esigere le rendite a carico delle casse pontificie secondo il motu-proprio di Clemente XIII. del 30 agosto 1764. (Vol. I. pag. 176).

Le fedi di procura per l'esigenze sul debito pubblico debbono essere visate dal procuratore della depositeria. (Vol. I. pag. 270).

Regolamento sulle procure stesse. (Vol. I. pag. 293).

Le procure pei giudizj non si ammettono per presunzione, ma debbono essere fatte con espresso mandato. (Vol. V. pag. 430).

Casi, nei quali il difetto di procura non produce la nullità del giudizio. (Vol. V. pag. 117 e 430).

Proprietà. Dichiarazione ed effetti della proprietà delle opere scientifiche, e delle invenzioni e scoperte in agricoltura ed arti. (Vol. VI. pag. 47 e 478).

Provincie. Organizzazione amministrativa delle provincie. (Vol. VI. pag. 120).

Affari provinciali, che si portano innanzi i consigli delle Delegazioni o Legazioni. (Vol. VI. pag. 121).

Organizzazione dei consigli e delle amministrazioni provinciali. (Vol. VI. pag. 137).

Elezione dei deputati e del segretario. (Ivi).

Oggetti delle sessioni dei consigli provinciali. (Ivi).

L'amministrazione dei fondi e spese provinciali è affidata ad una commissione da eleggersi dai consigli. (Vol. VI. pag. 141).

Q

Querela. Quali gradi di parentela escludano la querela, salvo i casi di eccezione. (Vol. V. pag. 187).

Regole sull'esibizione delle querele. (Vol. V. pag. 181).

R

Rapina. Gradi di questo delitto, e relative pene. (Vol. V. pag. 574).

Ratto. Pena pei delitti di ratto. (Vol. V. pag. 544).

Recidiva. La recidiva aumenta di un grado la pena. (Vol. V. pag. 515).

Recriminazione. Vedi *Calunnia*.

Regia dei sali e tabacchi. Il provento della regia dei sali e tabacchi è dato a garanzia del nuovo consolidato degli 11 giugno 1831. Il cassiere della medesima debbe a tal'effetto versare al monte della pietà la rata mensile di scudi 4166 66 $\frac{1}{2}$ fino all'estinzione. (Vol. I. pag. 8).

Dopo il 1841 la stessa regia debbe versare scudi 50,000 annui nella cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 12).

Regolamento sulla limitata coltivazione dei tabacchi nello Stato Pontificio. (Vol. III. pag. 411).

Notificazione annuale del tesorierato sul modo di dare le assegne ad eseguire le piantagioni di tabacchi. (Vol. III. pag. 73).

Tabella dei territorj, nei quali si permettono le piantagioni. (Vol. III. pag. 82).

Regolamento sulla piantagione dei tabacchi in Pontecorvo e Benevento. (Vol. III. pag. 112, 148).

Discipline sulla visita, assegna e prattica dei bastimenti relativamente alla quantità di sale e tabacco esistente nei medesimi. (Vol. III. pag. 465 e 467).

Ripristinazione del saggio del dazio sali com'era prima della diminuzione pubblicata li 19 febbrajo 1831. (Vol. III. pag. 163).

Ribasso di tre quarti del prezzo del sale a favore dei salatori di pesce marino. (Vol. III. pag. 171, 533, 539).

Registro e bollo. Sono esenti dal registro tutti gli atti dei giudizj di fallimento. (Vol. I. pag. 332).

Regolamento per le tasse giudiziarie nella parte che riguarda il bollo e registro. (Vol. III. pag. 191).

Esenzione di alcune cause dal pagamento dei diritti di Governo, cioè quelle di evacuazioni di case di fitto non maggiore di scudi 2 al mese, e le pecuniarie, che non eccedono gli scudi 50. (Vol. III. pag. 211).

Regole sui documenti, che si producono in giudizio. (Vol. III. pag. 212).

Riforma di tasse e diritti di cancelleria, che

che si esiggono in favore dell'erario. (Vol. III. pag. 214).

Dichiarazione sugli atti dei giudici economici che possono scriversi in carta libera. (Vol. III. pag. 222).

Cessione ai Vescovi delle tasse delle cancellerie delle loro curie. (Vol. III. pag. 223). Vedi *Vescovi.*

Esenzione del registro e tasse di cancelleria nelle cause dei poveri. (Vol. III. pag. 224, 577).

Istruzioni sull'applicazione delle tasse di cancelleria. (Vol. III. pag. 225).

Regolamento sui registri da tenersi nell'incasso dei diritti fiscali, delle gravatorie, e degli emolumenti degli atti civili. (Vol. III. pag. 557).

Norme sul registro delle aggiudicazioni comunitative. (Vol. III. pag. 234, 579).

Regolamento di Leone XII. sul bollo e registro e successioni. (Vol. III. pag. 580).

Diverse qualità di carta bollata. (Vol. III. pag. 581).

Quali scritture siano soggette, e quali esenti dal bollo. (Vol. III. pag. 583).

Regole intorno gli atti soggetti espressamente ad una speciale qualità di carta. (Vol. III. p. 587).

Sul bollo straordinario. (Vol. III. pag. 591).

Disposizioni sugli atti giudiziali, amministrativi, e dei notari ed archivio. (Ivi).

Sul bollo in debito, e regole generali sull'uso della carta bollata. (Vol. III. pag. 593).

Delitti in materia di registro, successioni e bollo. (Vol. III. pag. 595).

Sulle multe in materia di bollo. (Vol. III. pag. 596).

Esenzione dalla tassa di cancelleria per le spedizioni di decreti, e sentenze che già vi sono state assoggettate. (Vol. III. pag. 238).

Incarico dato ai preposti del registro di pagare gl'indennizzi dovuti ai testimonj nei giudizi criminali. (Vol. III. pag. 240).

Regole del bollo per gl'inviti ai lavori pubblici, ed atti relativi emanati dai consigli provinciali. (Vol. III. pag. 241).

Esenzione dal bollo delle copie delle risoluzioni comunitative, che si sottopongono all'approvazione superiore. (Vol. III. pag. 243).

Ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni, successioni ed atti di liberalità. (Vol. III. pag. 244).

Riunione in un sol corpo di tutte le disposizioni relative al registro, e successioni dei regolamenti Piano e Leonino, che rimangono in vigore. (Vol. III. pag. 246).

Religione. Pene pei delitti contro la religione e suoi ministri. (Vol. V. pag. 524).

Resistenza. Come si punisce la resistenza alla forza pubblica ed ai magistrati. (Vol. V. pag. 538).

Revisione. La congregazione di revisione assiste ogni anno all'estrazione delle cartelle da estin-

guersi del nuovo consolidato del 1831. (Vol. I, pag. 9).

Come anche assiste all'annuale estrazione delle cartelle dell'antico consolidato da estinguersi dalla cassa di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10). Vedi meglio *Cassa di ammortizzazione.*

Sindaca entro il mese di marzo il conto annuale della cassa di ammortizzazione, che dopo il sindacato debbe darsi alle stampe, ed affiggersi al pubblico. (Vol. I. pag. 14, 232).

Esamina le deliberazioni del consiglio di liquidazione, e ne ritorna al medesimo copia con suoi rilievi e giudizio. (Vol. I. pag. 25).

Così ancora le deliberazioni del medesimo consiglio per pensioni, giubilazioni, ed altre passività dello Stato. (Vol. I. pag. 27).

Forma degli appelli dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione. (Vol. I. pag. 52). Vedi meglio *Consiglio di liquidazione.*

Motu-proprio di Leone XII. del 21 dicembre 1828 che istituisce la congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 337).

Indicazione dei Pontefici, che ordinarono metodi sulla sindacazione dei conti camerali da Paolo III. a Pio VII. (Ivi).

Nuova divisione delle attribuzioni dei chierici di Camera, e composizione formale della congregazione di revisione, e sue attribuzioni. (Vol. II. pag. 339).

Monsignor Tesoriere interviene, e prende un posto d'onore nella congregazione di revisione in tutta la discussione, ad eccezione di quelle sulla sindacazione dei conti. (Vol. II. pag. 340).

Quando i chierici di Camera presidenti possono intervenirvi. (Ivi).

Composizione del suo officio. (Vol. II. pag. 341).

L'appello dalle sentenze sindacatorie della congregazione è sempre in devolutivo. (Vol. II. pag. 131, 341).

Regolamento per la congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 343).

Forma, epoca e contenuto dei preventivi parziali e generali. (Ivi).

Fondo di riserva da designarsi dal Papa, e da lasciarsi a sua disposizione. (Vol. II. pag. 344).

Appartiene al Tesoriere proporre le misure sull'avanzo o deficienza dei redditi in confronto delle spese annuali. (Vol. II. pag. 345).

Esame e rapporti dei metodi di percezione ed amministrazione dei redditi camerali. (Vol. II. pag. 347).

Esame dei contratti camerali. (Vol. II. pag. 349).

Regole sulla revisione dei conti. (Vol. II. pag. 351).

Gravatorie contro i contabili o amministrazione che non presentano i consuntivi nell'epoche fissate dalla legge. (Vol. II. pag. 352).

Facoltà della congregazione di richiamare a se

gli atti dei dicasteri, e da farne visitare gli offici. (Vol. II. pag. 130 e 353).

Sistemazione dell'officio addetto alla congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 356).

In caso di parità di voti prevale il voto, in cui eccede il voto collegiale de' contabili. (Vol. II. pag. 357).

Processi verbali delle sessioni della congregazione. (Vol. II. pag. 358).

Nuova composizione della congregazione sotto la presidenza di un Cardinale, e coll'aggiunta dei membri secolari. (Vol. II. pag. 128).

Voto decisivo in caso di parità di pareri attribuito al presidente o vice-presidente. (Vol. II. pag. 28).

Metodo da prescriversi per la scritturazione delle computisterie camerali. (Vol. II. pag. 129).

Facoltà di procedere contro gl'impiegati ed amministratori di tutte le branche camerali. (Vol. II. pag. 30).

RICOGNIZIONI. Procedura per le ricognizioni reali o personali nei processi criminali. (Vol. V. pag. 219).

RICUSA DEI GIUDICI. Regole sulla ricusa dei giudici avanti il tribunale della Segnatura. (Vol. V. pag. 124).

Procedura per la ricusa dei giudici e ministri dei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 177).

RIGATTIERI. Vedi *Monte della pietà.*

RIPARTO TERRITORIALE. Riparto territoriale dello Sta-

lo Pontificio a tutto l'anno 1833. (Vol. VI. pag. 145).

Ripe. Conferma della giurisdizione dell'assessore delle ripe cumulativamente coll'A. C. negli affari di sua competenza. (Vol. I. pag. 327).

Appello dai suoi giudicati al tribunale collegiale dell'A. C. per le cause di somma non rotale. (Vol. I. pag. 328).

Rota. Forma con cui giudica le cause commerciali. (Vol. I. pag. 331).

Riforma del tribunale della Rota operata dal regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 19).

Forma dei giudizj nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 44).

In qual modo, e termini la Rota decide le questioni sull'ammissione degli appelli, inibitorie, esecuzioni provvisoriali e cauzioni. (Vol. V. p. 104).

Forma della proposizione dei dubbj in Rota. (Vol. V. pag. 108).

Idem delle sentenze nelle cause di restituzione in intiero. (Vol. V. pag. 109).

Quando giudica in terza istanza le cause non maggiori di scudi 500 decise dall'A. C. (Vol. V. pag. 378).

Conferma della giurisdizione della Rota nelle cause rimesse da rescritti sovrani *tamquam in prima*. (Vol. V. pag. 379).

Come si proceda in contumacia. (Vol. V. pag. 384 e 425).

Come siano rifattibili le spese per le decisioni contumaciali della Rota, quando si ottenga nuova udienza. (Vol. V. pag. 453).

Disposizioni risguardanti le adunanze della sacra Rota. (Vol. V. pag. 473).

S

Salarj. Vedi *Mercedi.*

Sali. Vedi *Regìa de' sali e tabacchi.*

Salvacondotti. Quali autorità possono accordare salvacondotti, e loro forma, ed effetti. (Vol. V. pag. 283).

Il salvacondotto in causa propria non dà il diritto alla libertà provvisoria, ma soltanto assicura dalle molestie nel tempo del viaggio. (Vol. V. pag. 481).

Sanita' pubblica. Pene contro i venditori di commestibili contrarj alla pubblica sanità. (Vol. V. pag. 586).

Norme, e cautele da osservarsi per prevenire ed impedire il contagio. (Vol. VI. pag. 61).

Disposizioni nel caso di sviluppo di male contagioso. (Vol. VI. pag. 68).

Ordini sulla nettezza di Roma. (Vol. VI. pag. 73 e 481).

Istruzioni sui mezzi di preservarsi dal cholera. (Vol. VI. pag. 80).

Nuove ingiunzioni sulla nettezza dei cortili, e cantine. (Vol. VI. pag. 91 e 100).

Disposizioni sanitarie sulla cavatura della seta. (Vol. VI. pag. 112).

Sapienza. Vedi *Istruzione pubblica.*

S. Gregorio. Vedi *Ordine s. Gregorio.*

S. Ivo. È devoluto alla congregazione di s. Ivo il deposito perduto nelle cause introdotte in Segnatura. (Vol. V. pag. 127 e 452).

Sbari. Divieto e pena pei sbari entro le città (Vol. V. pag. 619 e 672).

Scarico dei calcinacci. Norme sulle quali i proprietarj possono ottenere licenza di eseguire scarichi di calcinaccio a beneficio de' loro fondi. (Vol. IV. pag. 71).

Scuole. Vedi *Istruzione pubblica.*

Sedizione. Vedi *Lesa maestà.*

Segnatura. Cumulazione di giurisdizione coll'Uditore del Papa per la revoca dei rescritti, e chirografi pontificj. (Vol. V. pag. 6).

Sistemazione della Segnatura a seconda del regolamento organico giudiziario del 5 ottobre 1831. (Vol. V. pag. 23).

Giurisdizione della Segnatura nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 46).

Non vi è ricorso in Segnatura nelle questioni sull'osservanza degli appelli. (Vol. V. pag. 97).

In quali casi si possa ricorrere in Segnatura per annullamento e circoscrizione. (Vol. V. p. 119).

Forma e luogo del ricorso in Segnatura. (Vol. V. pag. 112).

Procedura innanzi al tribunale della Segnatura. (Vol. V. pag. 113).

Attribuzioni di Monsignor Uditore della Segnatura. (Vol. V. pag. 113 e 120).

Idem dell'Uditore dell'Eminentissimo Prefetto. (Vol. V. pag. 115 e 120).

In quali casi è sanato il difetto di citazione. (Vol. V. pag. 116).

Idem il difetto di mandato. (Vol. V. pag. 117).

Il difetto di giurisdizione è insanabile. (Ivi).

Della decisione, o rescritto preliminare in Segnatura. (Vol. V. pag. 118).

Della seconda decisione. (Vol. V. pag. 119).

Il ricorso in Segnatura non produce effetto sospensivo, e non dà luogo ad inibitorie. (Vol. V. pag. 121).

Dei ricorsi d'incompetenza di unioni, o avocazioni delle cause. (Vol. V. pag. 122).

Delle istanze per la ricusa de'giudici. (Vol. V. pag. 124).

Quando sia ammissibile il ricorso per la restituzione in intiero. (Vol. V. pag. 125).

Somma che debbe depositarsi per mandare innanzi le cause di ricorso in Segnatura. (Vol. V. pag. 127 e 452).

Multe e spese delle liti. (Vol. V. pag. 128).

Procedura nei casi di difformità di decreti dei

Monsignori Uditore, ed Uditore della Prefettura. (Vol. V. pag. 128).

La revisione delle sentenze e le questioni di revisione nelle cause criminali, ed ecclesiastiche competono all'Eminentissimo Prefetto della Segnatura. (Vol. V. pag. 157).

Termini e forma dell'intimazione dei decreti della Segnatura. (Vol. V. pag. 385).

Se sia pendente in Segnatura una causa in appello, in cui non sia stata riprodotta la citazione speciale, ed introduttiva del giudizio. (Vol. V. pag. 472).

Come si propongono in Segnatura le istanze per l'inammissibilità di ricorsi, e le domande incidentali nelle cause maggiori. (Vol. V. pag. 500).

Segreteria di stato. Si debbe presentare nel marzo di ciascun anno alla Segreteria di Stato dalla congregazione militare e depositeria il rendiconto e bilancio della cassa delle giubilazioni e pensioni militari. (Vol. I. pag. 224).

Nei casi non contemplati nella legge, o che esigono interpretazione per le pensioni militari, se ne interpella il Segretario di Stato. (Vol. I. pag. 233).

Così ancora per le pensioni civili. (V. I. p. 311).

L'enunciate riserve della Segreteria di Stato sulle giubilazioni, e pensioni sono trasferite al solo Sovrano sopra rapporti da farsi dal direttore del debito pubblico. (Vol. I. pag. 59).

Parte che prende il Segretario di Stato nei giudizj delle cause sullo stato delle persone. (Vol. V. pag. 476).

Spetta alla Segreteria di Stato dell'interno l'approvazione delle risoluzioni consigliari delle Legazioni e Delegazioni, ed interpellare sulle medesime il Sovrano. (Vol. VI. pag. 122).

Decide sulle deliberazioni de' consigli provinciali discussi dai consigli di Delegazione. (Vol. VI. pag. 140).

Istituzione della Segreteria per gli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 22).

Circolare dell'Eminentissimo Bernetti sulla suddetta Segreteria degli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 27).

Circolare dell'Eminentissimo Gamberini per partecipar la nomina avuta di Segretario degli affari di Stato interni. (Vol. VII. pag. 29).

Senatore di roma. Impianto del tribunale del Senatore per le cause civili. (Vol. V. pag. 14).

Regole di procedura pei giudizj civili del detto tribunale. (Vol. V. pag. 95).

Vi è addetto il giudice de'mercenarj che procede economicamente fino alla somma di scudi 10. (Vol. V. pag. 95).

Composizione della congregazione criminale del Campidoglio. (Vol. V. pag. 164).

Giurisdizione dei giudici singolari, e di quello delle mercedi, ed appelli dai loro giudicati in Campidoglio. (Vol. V. pag. 377).

Come dai giudicati del Campidoglio si appella in seconda o terza istanza all'A. C. nelle cause non maggiori di scudi 500. (Vol. V. pag. 378).

Senigallia. Vedi *Fiera di Senigallia.*

Sensali. Vedi *Agenti di cambio.*

Sentenze criminali. Formole, ed effetti delle sentenze criminali (Vol. V. pag. 248).

Esecuzione delle sentenze suddette. (Vol. V. pag. 294).

Sentenze, o decreti civili. Debbono essere motivate tanto nei tribunali civili, che di commercio quando anche riguardino l'osservanza degli appelli, le cauzioni, e l'esecuzione provvisoria e si debbono notificare alla parte. (Vol. V. pag. 438).

Divieto di sospendere l'esecuzione delle sentenze, prima che siasi giudicato se siano o no ammisibili le inibitorie. (Vol. V. pag. 508).

Declaratoria sulle dilazioni delle dette sentenze. (Vol. V. pag. 585).

Sequestri. Come si effettuano, e per quale autorizzazione i sequestri sulle passività mensili dello Stato portate nei ruoli del debito pubblico nella depositeria generale, e nelle provincie. (Vol. I. pag. 41).

Divieto di far sequestri sulle rendite camerali ed il danaro delle casse pubbliche, e delle amministrazioni, anche presso i loro debitori. (Vol. I. pag. 73 e Vol. V. pag. 246 e pag. 661).

Regole di procedura civile sui sequestri. (Vol. V. pag. 135).

In seguito di sequestro nelle casse pubbliche i ministri delle medesime debbono esibire *gratis* la nota di quanto si trova in cassa a disposizione del sequestrato. (Vol. V. pag. 496).

Approvazione del metodo tenuto dalla Tesoreria nella distribuzione delle quote sequestrabili sugli assegni degl'impiegati. (Vol. V. pag. 505).

Anche sulle pensioni cedute in tutto o in parte non si può fare a favore dei cessionarj che il ritengo legale della sesta parte. (Vol. V. pag. 507).

SETA. Regolamento sanitario del tribunale della Consulta per la cavatura della seta. (Vol. VI. pag. 112).

SEVO. Libertà di commercio dei grassi da macello con privativo squaglio a favore del Governo. (Vol. II. pag. 32).

Concessione dell'impresa a Niccola Bolasco per anni 20. (Ivi).

Regolamento sulla consegna de'grassi e ritiri del sevo. (Vol. II. pag. 35).

SOCIETA' SEGRETE. Vedi *Lesa maestà.*

SODOMIA. Pena contro questo delitto. (Vol. V. pag. 525).

SOPRANUMERI. Vedi *Impiegati.*

SOPRAVVIVENZA. Formola, e module delle fedi di sopravvivenza per l'esazione degli assegni mensili sul debito pubblico. (Vol. I. pag. 85).

SPERGIURO. Pena per gli spergiuri. (Vol. V. pag. 542).

Spezieria. Vedi *Farmacìa*.

Spille. Privativa della fabbricazione delle spille a favore della casa Albani concessa da Clemente XIII, e confermata da Pio VII. (Vol. III. pag. 471).

Divieto d'introdurre le spille di estera fabbricazione nella fiera di Senigallia. (Vol. III. pag. 139).

Spoglj. È abolita la giurisdizione contenziosa dei collettori, o commissarj degli spoglj. (Vol. V. pag. 504).

Massime sull'esercizio delle loro funzioni. (Ivi).

Sportule. Abolizione delle sportule e propine dei giudici e cancellieri. (Vol. V. pag. 29 e 440).

Sono abolite ancor quelle dei decreti esecutoriali dei rescritti e chirografi pontificj. (Vol. V. pag. 580).

Squaglio del sevo. Vedi *Sevo*.

Stagnaro. Divieto di ritenere pietre di stagnaro sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Statistica. Vedi *Riparto territoriale*.

Stato delle persone. Particolare procedura e segreto nei giudizj sullo stato delle persone. (Vol. V. pag. 475).

Stefanini boni. Verificazione dei boni Stefanini ordinata con notificazione degli 11 ottobre 1819; modo di liquidarli, e divisione in due classi. (Vol. I. pag. 171).

Le comunità debbono rimborsare l'erario del

valore dei beni posti all'incanto per il pagamento dei detti boni. (Vol. I. pag. 173).

Stracci. Dazio di estrazione dei stracci ripristinato in ragione di scudi 10 a libre 100. (Vol. III. pag. 155).

Strade ed acque. Norme sul pagamento della tassa addetta alla polizia delle strade. (Vol. III. pag. 64).

Sono soggette alla medesima anche le vetture estere che si trattengono più di tre giorni in Roma. (Vol. III. pag. 408).

Norme pei scarichi dei calcinacci a beneficio de' fondi privati. (Vol. IV. pag. 71).

Divieto di tenere ingombri od attrezzi sui marciapiedi del corso. (Vol. IV. pag. 73).

Regolamento di Pio VII. del 23 ottobre 1817 sui lavori di acque e strade. (Vol. IV. pag. 210).

Regolamento per le strade nazionali. (Vol. IV. pag. 212).

Regole sui lavori delle strade provinciali. (Vol. IV. pag. 227).

Regole per le strade comunali. (Vol. IV. pag. 233).

Regolamento pei lavori idraulici dello Stato. (Vol. IV. pag. 235).

Disposizione sulla custodia e guardia degli argini de' fiumi. (Vol. IV. pag. 248).

Regolamento sui lavori idraulici consorziali. (Vol. IV. pag. 259).

Sistema sui scoli, e bonificazioni. (Vol. IV. pag. 260).

Concerti fra il tesorierato, e la prefettura delle acque per l'erezione di nuove mole, e molini. (Vol. IV. pag. 274).

Discipline normali sulla contabilità dell'amministrazione pubblica dei lavori di acque e strade. (Vol. IV. pag. 296).

Modelli dei conti ed atti dell'amministrazione dei lavori suddetti. (Vol. IV. pag. 317).

Capitolato generale pei lavori pubblici d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 450).

Istruzioni agl'ingegneri in capo sull'esercizio delle loro funzioni. (Vol. IV. pag. 461).

Istruzioni sui conti preventivi, quadrimestrali e consuntivi. (Vol. IV. pag. 468).

Regole sui progetti e direzione dei lavori. (Vol. IV. pag. 471).

Regole sui collaudi. (Vol. IV. pag. 477).

Modelli dei documenti relativi ai lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 483).

Regolamento sui subalterni impiegati nei lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 498).

Modelli degli atti de'subalterni suddetti assistenti e custodi degl'argini e fiumi. (Vol. IV. pag. 515).

Quadro degl'indennizzi fissi dovuti agli ingegneri per spese di officio e viaggi. (Vol. IV. pag. 538).

Disposizioni sulle spese relative ai tre acquedotti vergine, felice, e paolo (Vol. IV. pag. 546).

Formazione, ed amministrazione de'fondi delle strade urbane. (Vol. IV. pag. 548).

Ordine circolare per richiamare in osservanza le leggi e disposizioni sull'amministrazione de'lavori idraulici provinciali. (Vol. IV. pag. 84).

Metodo da osservarsi negli appalti dei lavori d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 88).

Ordinamento della prefettura delle acque e strade, e riforma degli offici che ne dipendono. (Vol. IV. pag. 91).

Regole sulle questioni in materia di opere pubbliche d'acque e strade. (Vol. IV. pag. 103).

Stupro. Pena per gli stupri. (Vol. V. pag. 520).

Subasta. Divieto di fare l'asta nella depositeria urbana delle rendite consolidate del debito pubblico, e modo di esecutarle. (Vol. I. pag. 320).

Formalità da osservarsi negli offici delle conservazioni delle ipoteche in ordine alle esecuzioni reali; ossiano subaste, e delibere degl'immobili. (Vol. IV. pag. 143).

Regole di procedura per le subaste giudiziali. (Vol. V. pag. 138). Vedi *Pignoramenti.*

Si dichiarano non necessarie le perizie e stime negli atti di subasta. (Vol. V. pag. 492).

La vendita per subasta delle biblioteche, musei, gallerie, ed altre raccolte di oggetti di arti e scienze non possono eseguirsi senza stima, e

formale deputazione di periti stimatori. (Vol. V. pag. 598).

Successioni. Regolamento sui diritti fiscali relativamente alle successioni. (Vol. III. pag. 246 e 279). Vedi meglio *Registro.*

Quali azioni ereditarie debbono introdursi innanzi il tribunale del luogo in cui si aprono le successioni. (Vol. V. pag. 58).

Suicidio. Pena pel tentato suicidio. (Vol. V. pag. 568).

Supplenti. Vedi *Giudici supplenti.*

T

Tabacchi. Vedi *Regia de' sali e tabacchi.*

Tabella preventiva delle comunità. Epoca, e forma di tale tabella. (Vol. VI. pag. 133).

Tariffa doganale. Vedi *Dogana.*

Tasse. Istruzioni agli amministratori camerali sulla esigenza delle tasse dovute dagli ecclesiastici. (Vol. III. pag. 363).

Disposizioni sulle percettorie, ed atti esecutorj delle tasse. (Vol. III. pag. 22).

Tassa sui cavalli e vetture, e modo di percepirla. (Vol. III. pag. 64 e 408). Vedi meglio *Strade.*

Abolizione della tassa detta del peso del popolo romano, e del mezzo bajocco a bollo. (Vol. III. pag. 86). Vedi *Dogane.*

Regolamento sulle tasse giudiziarie relativamente al bollo e registro. (Vol.III.pag.197). Vedi *Registro*.

Regole di procedura per la tassa, e liquidazione delle spese nelle cause civili. (Vol. V. pag. 132).

Regolamento sulle tasse giudiziarie. (Vol. V. pag. 318 e 340).

Disposizioni preliminari sull'esigenza delle tasse giudiziali. (Vol. V. pag. 340).

Natura delle tasse, e diritti del Governo nei giudizj. (Vol. V. pag. 343).

Tasse dei cancellieri. (Vol. V. pag. 345).

Idem dei procuratori, ed avvocati. (Vol. V. pag. 348).

Tariffa delle tasse giudiziali. (Vol. V. pag. 353).

Tasse dovute ai procuratori nelle cause maggiori di scudi 50 innanzi i tribunali commerciali. (Vol. V. pag. 381).

Regole per tassare l'onorario de'procuratori innanzi i governatori. (Vol. V. pag. 382).

Diminuzione di un terzo di tassa per le cause in appello non maggiori di scudi 50. (Vol. V. pag. 383).

Tassa delle competenze e spese nei giudizj criminali. (Vol. V. pag. 412).

Tasse dovute dai legni esteri nei porti pontificj. (Vol. VI. pag. 23).

Idem pei bastimenti inglesi, e lucchesi. (Vol. VI. pag. 26).

Tassa-collatico in Civitavecchia. (Vol. VI. p. 31). Vedi *Civitavecchia.*

Tasse comunali. (Vol. VI. pag. 135). Vedi meglio *Comunità.*

TEATRI. Disposizioni di polizia sui teatri. (Vol. V. pag. 645).

TESORIERATO. Vedi *Tesoriere.*

TESORIERE GENERALE. Nel novembre di ciascun anno Monsignor Tesoriere presiede all'atto di estrazione delle cartelle da estinguersi del nuovo consolidato, e dell'antico assistito dai componenti le Congregazioni di revisione, e di ammortizzazione. (Vol. I. pag. 10).

Firma i certificati di credito del debito pubblico. (Vol. I. pag. 26).

Facoltà di ammettere a giubilazione le guardie di finanza ancorchè manchi l'estremo della fisica impotenza. (Vol. I. pag. 298).

Leone XII. nel motu-proprio sulla istituzione della congregazione di revisione riserva privativamente al Tesoriere, e chierici di Camera l'esercizio dell' amministrazione Camerale. (Vol. II. pag. 340).

Quando, ed in qual grado il Tesoriere fa parte della congregazione di revisione. (Ivi).

Parte, che prende nella fissazione delle tabelle preventive, da cui non può allontanarsi senza espressa autorizzazione Sovrana. (Vol. II. pag. 347).

Assiste alla congregazione di revisione e vi dà voto nelle discussioni sui metodi di amministrazione dei redditi camerali, e del loro incasso. (Vol. II. pag. 349).

Somma sino alla quale può concludere contratti senza sottoporli alla sindacazione della congregazione di revisione. (Vol. II. pag. 350).

Ha la nomina esclusiva di tutti i procuratori fiscali dello stato. (Vol. III. pag. 17).

Riordinamento del Tesorierato, e de' suoi offiej. (Vol. III. pag. 33).

Istituzione del consiglio di finanza. (Vol. III. pag. 36).

Idem del consiglio fiscale. (Vol. III. pag. 37).

Discipline per la segreteria generale. (Vol. III. pag. 39).

Commissione istituita per procurare l'esigenza dei crediti camerali. (Vol. III. pag. 55).

Giurisdizione del Tesorierato sulle mole, e molini, e concerti da prendersi colla prefettura delle acque per la costruzione dei nuovi molini. (Vol. IV. pag. 281).

Giurisdizione criminale del tribunale del Tesorierato nelle cause di contravvenzione e frodi cumulativa col Camerlengato. (Vol. V. pag. 167).

Appello dall'uno all'altro tribunale con effetto sospensivo. (Vol. V. pag. 168).

Composizione della congregazione criminale del Tesorierato. (Ivi).

Quali attribuzioni sieno conservate a Monsignor Tesoriere generale sul territorio pontino. (Vol. V. pag. 403).

Il Tesoriere rappresenta l'università degli ebrei per l'esigenza delle tasse, o multe. (Vol. V. pag. 486).

Testimonj. Gl'indennizzi dovuti ai testimonj nei giudizj criminali si pagano dai preposti del registro sopra mandato firmato dal presidente del tribunale e dal cancelliere. (Vol. III. pag. 240).

Regole generali per l'esame dei testimonj criminali. (Vol. V. pag. 205).

Persone che possono assoggettarsi all'esame. (Vol. V. pag. 208).

Modo di chiamare i testimonj all'esame. (Vol. V. pag. 209).

Procedura in caso di resistenza o d'impedimento de' testimonj. (Vol. V. pag. 211).

Modo d'interrogare i testimonj. (Vol. V. pag. 213).

Procedura pei testimonj, che si rendono sospetti. (Vol. V. pag. 217).

Diritto dei difensori di chiamare i testimonj a difesa nei dibattimenti delle cause. (Vol. V. pag. 236).

Procedura sui testimonj da chiamarsi al confronto. (Vol. V. pag. 237).

Non vi è confronto di testimonj nelle cause di lesa maestà. (Vol. V. pag. 270).

Assistenza del chierico celibe nell'esame dei testimonj ecclesiastici. (Vol. V. pag. 307).

Avvertenze sul numero, e qualità de' testimonj da chiamarsi al confronto nelle sessioni criminali. (Vol. V. pag. 371).

L'indennizzo dei testimonj è dovuto soltanto a quelli chiamati dai tribunali, e non dai processanti. (Vol. V. pag. 443).

Soluzione di varj quesiti intorno la procedura criminale relativamente ai testimonj. (Vol. V. pag. 456).

Dichiarazione sull'indennizzo di viaggio de' testimonj. (Vol. V. pag. 501).

Pene contro i testimonj falsi. (Vol. V. pag. 540).

TEVERE BAGNI. Costruzione a conto di Governo delle capanne ad uso di bagni nel tevere. (Vol. V. pag. 613).

TRASPORTI. Obblighi, diritti, e responsabilità dei commissionarj dei trasporti per terra o per acqua, condottieri, impresarj di diligenze e vetture pubbliche. (Vol. I. pag. 348).

Tassa sulle vetture, e cavalli. (Vol. III. pag. 64). Vedi meglio *Strade*.

Regole di polizia sulla numerazione delle vetture ed obblighi de' vetturini. (Vol. V. pag. 620 e 675).

Nuove disposizioni per reprimere gli abusi de' vetturini. (Vol. V. pag. 633).

Luoghi di fermata delle vetture di Roma. (Vol. V. pag. 688).

Tribunale di commercio. Vedi *Commercio*.

Tribunali. Gradi di giurisdizione, ed appello nei tribunali civili. (Vol. V. pag. 3).

Designazione dei tribunali civili dello Stato. (Vol. V. pag. 5).

Soppressione del tribunale dell'Uditor del Papa. (Vol. V. pag. 6).

Organizzazione dei tribunali civili di prima istanza. (Vol. V. pag. 9).

Tribunali di commercio. (Vol. V. pag. 11).

Disposizioni e regole sui tribunali di appello. (Vol. V. pag. 12).

Particolare impianto dei tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 14).

Disposizioni intorno i giudici supplenti presso tutti i tribunali dello Stato. (Vol. V. pag. 27).

Nomina, e prerogative dei giudici di ciascun tribunale. (Vol. V. pag. 29).

Presso quali tribunali è riservato l'uso della lingua latina. (Vol. V. pag. 30).

Organizzazione dei tribunali fiscali. (Vol. V. pag. 34). Vedi meglio *Fisco*.

Regolamento per le cause civili nei tribunali ecclesiastici. (Vol. V. pag. 38).

Sistema dei giudizj civili nel tribunale del Vicario. (Vol. V. pag. 39).

Giurisdizione dell'A. C. nelle cause civili ecclesiastiche. (Vol. V. pag. 41).

Giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro. (Vol. V. pag. 45).

Idem della Segnatura, e congregazioni ecclesiastiche nelle cause civili. (Vol. V. pag. 46).

Competenza de' giudici o tribunali civili. (Vol. V. pag. 56).

Le azioni personali s'introducono innanzi il tribunale del domicilio del reo. (Ivi).

Se il reo è estero o assente, la detta azione và innanzi il tribunale del luogo ove si è contratta l'obbligazione. (Vol. V. pag. 57).

Ove possa introdursi la medesima azione nel caso, che il reo sia fuggitivo. (Ivi).

Avanti quali tribunali s'introducono le azioni reali o miste. (Ivi).

Qual'è il tribunale competente per l'azioni fra socj. (Vol. V. pag. 58).

Azioni, che debbono portarsi innanzi il tribunale del luogo in cui si aprono le successioni. (Ivi).

Delle azioni per mercedi, o salarj. (Vol. V. pag. 59).

Della liberazione delle molestie. (Vol. V. pag. 60).

Idem delle azioni di cessioni di beni, e concorso. (Vol. V. pag. 60).

Il domicilio eletto determina la competenza del tribunale. (Ivi).

Regole per determinare il valore delle cause relativamente alla competenza de' tribunali che ne debbono giudicare. (Vol. V. pag. 61).

Procedura da osservarsi nei giudizj innanzi i tribunali civili. (Vol. V. pag. 83).

Atti da presentarsi in cancelleria dal procuratore dell'attore. (Ivi).

Atto di costituzione del procuratore del reo convenuto. (Vol. V. pag. 84).

Seconda citazione da ordinarsi dal tribunale in caso, che non siavi costituzione di procuratore. (Vol. V. pag. 85).

Giudizj contumaciali. (Vol. V. pag. 86).

Quali cause sono sommarie ed esecutive, e quali ordinarie. (Vol. V. pag. 87).

Consegna al cancelliere dei documenti, ed allegazioni. (Vol. V. pag. 89).

Forma dei decreti, e sentenze. (Vol. V. pag. 90).

In quali cause si procede per affissione. (Vol. V. pag. 92).

Tribunale del Senatore. Vedi *Senatore*.

Tribunale dell'A. C. Vedi *Uditore della Camera*.

Procedura nei tribunali di seconda o ulteriore istanza. (Vol. V. pag. 97).

Quali appelli possano produrre effetto sospensivo. (Ivi).

Effetti della rinuncia alla lite. (Vol. V. pag. 99).

In quali casi il tribunale di seconda istanza può togliere l'effetto sospensivo delle sentenze di prima istanza. (Vol. V. pag. 103).

Termini entro i quali si può appellare. (Vol. V. pag. 105).

Atti da unirsi all'appello. (Vol. V. pag. 106).

A quale tribunale appartenga l'esecuzione delle sentenze confermate, o rigettate in appello. (Vol. V. pag. 109).

Tribunali criminali, e loro gradi di giurisdizione. (Vol. V. pag. 156).

Quando compete l'appello nei giudicati criminali. (Vol. V. pag. 157).

Come si esercita il rimedio delle revisioni. (Ivi).

Quando competa la revisione anche in pendenza del giudizio. (Ivi).

Nelle cause ecclesiastiche si portano le revisioni innanzi il Card. Prefetto della Segnatura. (Ivi).

Forma della discussione delle cause dei delitti maggiori. (Vol. V. pag. 158).

Conferma delle particolari giurisdizioni della sacra inquisizione, dei sacri palazzi apostolici, e del foro militare. (Vol. V. pag. 159).

Giudici, e tribunali criminali nelle provincie. (Ivi).

Idem in Roma, e sua comarca. (Vol. V. peg. 161).

Tribunale del Governo di Roma. (Ivi). Vedi meglio *Governo*.

Tribunale del Maggiordomato. (Vol. V. pag. 162). Vedi meglio *Maggiordomo*.

Tribunale dell'A. C. (Vol. V. pag. 163) Vedi meglio *Uditore della Camera*.

Tribunale del Campidoglio. (Vol. V. pag. 164). Vedi meglio *Senatore di Roma.*

Tribunale della Consulta. (Vol. V. pag. 165). Vedi meglio *Consulta.*

Tribunale del Tesorierato. (Vol. V. pag. 167). Vedi meglio *Tesoriere. Contrabbandi.*

Qualità del ministero addetto ai tribunali criminali. (Vol. V. pag. 169).

Competenza , e giurisdizione dei tribunali criminali. (Vol. V. pag. 171).

I ministri dei tribunali criminali sono soggetti ai medesimi pei delitti commessi in atto di officio. (Vol. V. pag. 173).

Preferenza dei tribunali ecclesiastici nei casi di competenza coi tribunali laici. (Ivi).

Procedura per delitti commessi in officio dai giudici e ministri dei tribunali. (Vol. V. pag. 266).

Regole sulla corrispondenza de' tribunali criminali. (Vol. V. pag. 281).

Modo di procedere nei tribunali criminali ecclesiastici o di giurisdizione mista. (Vol. V. pag. 305).

Tribunale del Vicariato. (Ivi). Vedi meglio *Vicariato.*

Regolamento per la disciplina de' giudici e tribunali , e per le tasse giudiziarie. (Vol. V. pag. 318).

Come i tribunali possono provocare interpretazione sul regolamento di procedura civile. (Vol. V. pag. 368).

Vestiario dei giudici nei tribunali. (Vol. V. pag. 409 e 594).

Procedura dei giudizj contumaciali nei tribunali di appello. (Vol. V. pag. 425).

Istruzioni ai tribunali di prima istanza sugli appelli delle cause decise con rescritto = *Appellatione remota.* (Vol. V. pag. 445).

Numero dei giudici nei tribunali di appello di Bologna, e Macerata per la validità delle sentenze. (Vol. V. pag. 491).

Ordine circolare ai capi di tribunale perchè il rendiconto delle spese di officio sia giustificato con documenti. (Vol. V. pag. 581).

Dichiarazione sulla qualità delle spese di officio dei tribunali. (Vol. V. pag. 588).

Circolare sui giudizj in terza istanza nelle cause non maggiori di sc. 500 nel tribunale di appello di Bologna. (Vol. V. pag. 589).

Dichiarazione sul vestiario di costume dei giudici di ciascuna classe di tribunali nell'esercizio delle loro funzioni. (Vol. V. pag. 594).

Come si supplisca alla mancanza del numero dei giudici prescritto dalla legge nei giudizj civili, e criminali. (Vol. V. pag. 601).

Tributi. Vedi *Canoni camerali.*

Truffa. Definizione, divisione, e pene pei delitti di truffa. (Vol. V. pag. 576).

U

Uditore del papa. Soppressione del tribunale dell'Uditore del Papa, e sua giurisdizione nelle materie non risguardanti il foro contenzioso. (Vol. V. pag. 6).

Quali atti della curia dell'Uditore del Papa debbano essere depositati nella cancelleria della Segnatura. (Vol. V. pag. 400).

Uditore della camera. Nuovo impianto del tribunale dell'A. C. nelle cause civili (Vol. V. pag. 16).

Giurisdizione, e norme dei giudizj nelle cause civili ecclesiastiche dell'Uditore della Camera. (Vol V. pag. 41).

Forma dei giudizi civili nel tribunale dell'A. C. (Vol. V. pag. 96).

Gli assessori dell'Uditor della Camera giudicano le cause di competenza dei governatori colle stesse regole stabilite per questi. (Ivi).

I giudici togati distendono i dubbj, ed i motivi delle sentenze della congregazione civile dell'A. C. (Ivi).

Composizione della congregazione criminale dell'A. C. (Ivi).

Ha cumulativa giurisdizione col Vicariato pei delitti comuni commessi dai chierici, ed ecclesiastici. (Vol. V. pag. 305).

Giurisdizione degli assessori dell'A. C. (Vol. V. pag. 376).

Quali cause del campidoglio, ed in qual grado di appello siano giudicate dalla congregazione civile dell'A. C. (Vol. V. pag. 378).

Giurisdizione dell'A. C. nelle cause dei comuni della comarca di Roma. (Vol. V. pag. 379).

Uditori presso la magistratura. Approvazione delle loro nomine, e dispensa del requisito dell'esercizio forense. (Vol. V. pag. 506).

Determinazione dei requisiti che si ricercano per ammettere gli uditori legali. (Vol. V. pag. 665).

Università'. Vedi *Istruzione pubblica.*

Urbino. Sistemazione della Legazione di Urbino e Pesaro. (Vol. VI. pag. 458).

Usura. Estremi dell'usura, e come si punisce. (Vol. V. pag. 578).

V

Velletri. Erezione di una nuova Legazione in Velletri, e misure relative. (Vol. V. pag. 404. e Vol. VI. pag. 487).

Commissione ordinata per liquidare gl'interessi delle rispettive communità di Frosinone, e della nuova Legazione di Velletri. (Vol. VI. pag. 450).

Vescovi. Abolizione delle sportule o propine nelle cause delle curie vescovili. (Vol. III. pag. 223).

Le tasse di cancelleria sono cedute ai Vescovi perchè sostengono il maggiore dispendio imposto dai nuovi regolamenti giudiziarj. (Ivi).

Giudizj delle cause civili innanzi i Vescovi e loro vicarj. (Vol. V. pag. 38).

Appello presso i metropolitani, riservata la facoltà dell'appello ai tribunali di Roma. (Vol. V. pag. 39).

Facoltà accordata ai Vescovi di restringere il numero dei giudici nelle cause criminali ecclesiastiche, e di misto foro. (Vol. V. pag. 455).

Veterinaria. Stabilimento di veterinaria ordinato in Roma da Leone XII. (Vol. II. pag. 190).

Vetriolo. Il divieto d'introduzione del vetriolo verde non comprende il vetriolo torchino detto di cipro. (Vol. III. pag. 159).

Privativa con condizioni di appalto, ed amministrazione camerale della escavazione, fabbricazione, e vendita del vetriolo, a favore di Coronato Scerra. (Vol. VI. pag. 15).

Vetture. Vedi *Trasporti*.

Vicario cardinale. Sua giurisdizione sulle scuole private di ambo i sessi. (Vol. II. pag. 196 e 202).

Composizione, e norme del tribunale civile dell'Eminentissimo Vicario. (Vol. V. pag. 39).

Ha giurisdizione esclusiva in criminale nelle

cause ecclesiastiche, e cumulativa in quelle di misto foro. (Vol. V. pag. 305).

Composizione della congregazione criminale del Vicariato. (Ivi).

Ritiene privativa giurisdizione pei delitti relativi ai costumi. (Vol. V. pag. 306).

Vigili. Vedi *Pompieri.*

Vino. Disposizioni di polizia sulla vendita del vino. (Vol. V. pag. 625).

Volontarj pontificj. Vedi *Armi.*

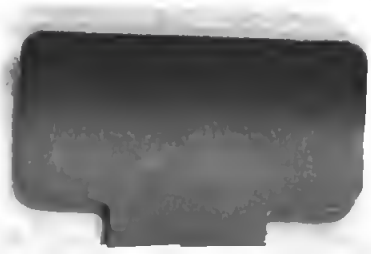
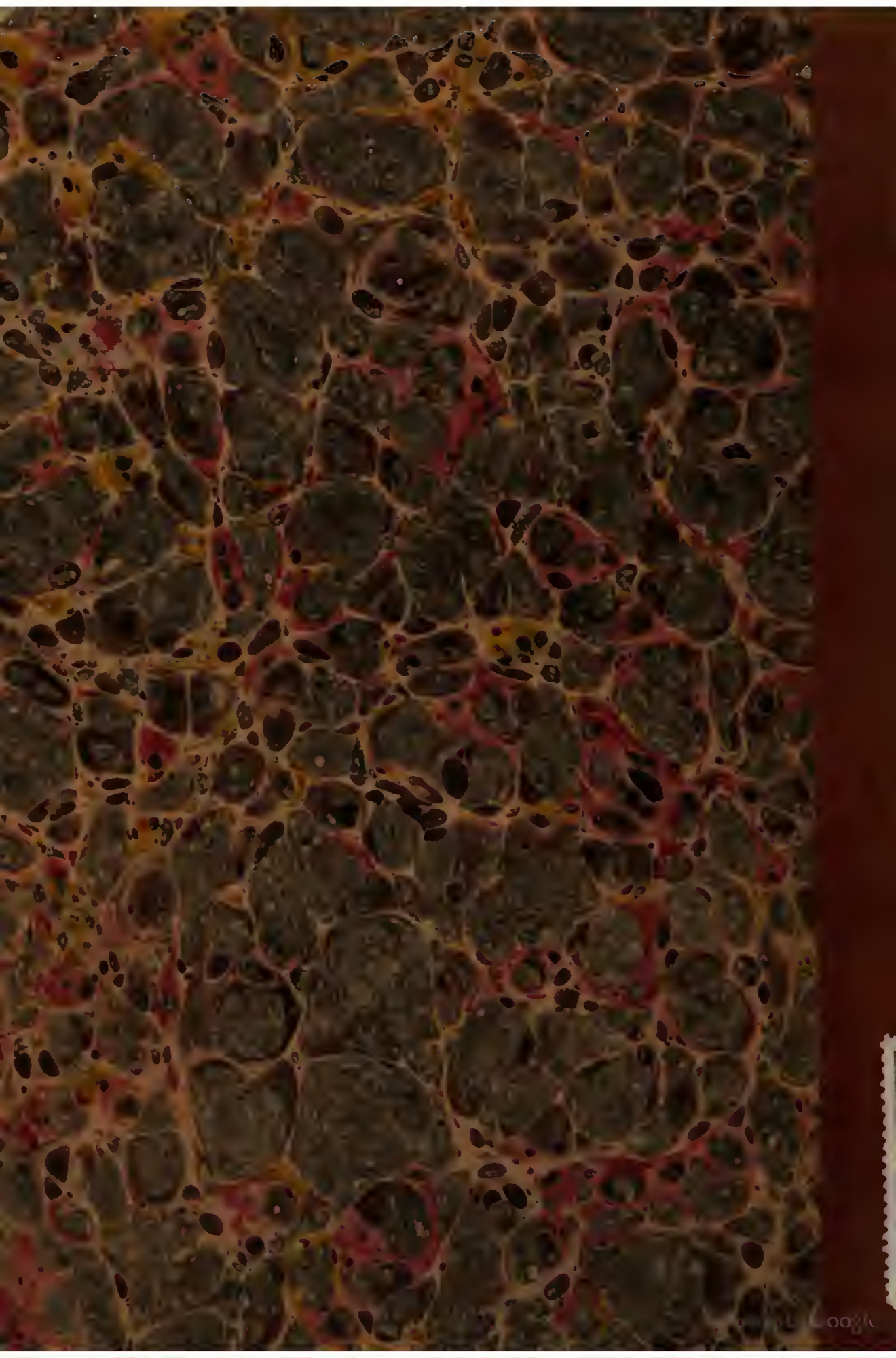
Digitized by Google